

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p><b>LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26</b>  <b>Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria</b></p>	<p><b>PDL N. 48 di iniziativa del Consigliere Sala</b>  <b>MODIFICHE ALLA L.R. DEL 16 AGOSTO 1993 N. 26. NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA</b></p>	<p><b>PDL N. 93 di iniziativa dei Consiglieri Bianchi Parolini, Rolfi, Fermi</b>  <b>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1993, N. 26 - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA</b></p>
<p style="text-align: center;"><i><b>Art. 1.</b></i>  <i><b>Finalità.</b></i></p> <p><b>1.</b> La regione Lombardia tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, nonché disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'art. 99 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento integrale delle direttive 79/409 CEE del consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della commissione del 25 luglio 1985 e 91/244 CEE della commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della convenzione di Berna del 19 novembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.</p>	<p><b>Art.1 (Modifiche all'art. 1 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 1, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>1</b> Dopo le parole "direttive 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979" sono inserite le seguenti parole " come modificata in direttiva 2009/147/CE,".</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b>  <b>(Modifiche all'art.1 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. L'articolo 1 della legge regionale 26/93 è sostituito dal seguente:"Art.1 (Finalità)</p> <p><b>1.</b> Regione Lombardia tutela la fauna selvatica secondo criteri di programmazione integrata di uso del territorio e di utilizzo razionale e sostenibile delle risorse naturali.</p> <p>2. Il prelievo venatorio è disciplinato nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni trasferite a Regione Lombardia a norma dell'art. 99 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento integrale delle direttive 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 come modificata in direttiva 2009/147/CE, 85/411/CEE della commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 , e della convenzione di</p>

<p>2. La fauna selvatica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 157/92, è patrimonio indispensabile dello Stato, costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta <b>in attuazione dell'art. 3 dello Statuto<sup>1</sup></b>, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.</p> <p>3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole.</p> <p>4. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate <b>dall'istituto nazionale per la fauna selvatica</b>, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive.</p> <p>5. La presente legge si prefigge l'obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e</p>		<p>Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.</p> <p>3. La fauna selvatica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 157/92, è patrimonio indisponibile dello Stato, costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.</p> <p>4. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole.</p> <p>5. In attuazione delle direttive 2009/147/CE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate <b>dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</b>, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive.</p> <p>6. La presente legge si prefigge l'obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle</p>
---	--	---

<sup>1</sup> Art. 2 del nuovo Statuto d'Autonomia della Lombardia

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>ricreative della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione con le misure necessarie per la conservazione dei mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali.</p>		<p>esigenze ecologiche, scientifiche, <b>turistiche</b>, culturali, ricreative ed <b>economiche</b> della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione con le misure necessarie per la conservazione dei mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali.”</p>
<p><b>Art. 2.</b> <b>Funzioni regionali e provinciali.</b></p> <p>1. La regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria; svolge altresì funzioni di orientamento e di controllo previste dalla presente legge.</p> <p>2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell’art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge n. 157/92 e di quanto previsto dalla presente legge.</p> <p>3. La giunta regionale si sostituisce alle province in caso di inadempienza nell’espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.</p> <p>4. La giunta regionale e le province possono avvalersi dell’istituto nazionale per la fauna selvatica quale organo consultivo di carattere scientifico, nonché negli enti ed istituti specializzati di ricerca indicati all’art. 9, comma 5.</p>	<p><b>Art.2 (Modifiche all’art. 2 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All’art. 2, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>1. Dopo le parole “dalla presente legge” sono aggiunte, in fine, le parole “ <b>anche sugli atti amministrativi e regolamentari adottati dalle Province.</b>”</p> <p>2. All’art. 2, comma 4 della L.r. 26/93 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>4. Dopo le parole “La giunta regionale e le province possono avvalersi” sono inserite le seguenti parole “ dell’ISPRA”.</p>	<p><b>Art.2 (Modifiche all’art.2 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All’articolo 2 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) Al comma 1, dopo la parola “legge” sono aggiunte le seguenti parole: “anche sugli atti amministrativi e regolamentari adottati dalle Province <b>assunti in attuazione di delega regionale</b>”;</p> <p>b) All’articolo 2, comma 4 le parole “dell’ istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalle parole “dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 3.</b> <b><i>Consulta faunistico-venatoria regionale.</i></b></p> <p><b>1.</b> La giunta regionale si avvale di una consulta di diciotto membri composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'assessore regionale competente, con funzioni di presidente;</li><li>b) tre rappresentanti delle province designati dall'unione regionale delle province lombarde;</li><li>c) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;</li><li>d) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale;</li><li>e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;</li><li>f) tre docenti universitari esperti in problemi faunistici;</li><li>g) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;</li><li>h) il capo del coordinamento regionale del corpo forestale dello Stato, o suo delegato.</li></ul> <p><b>2.</b> I componenti della consulta sono nominati dal direttore generale competente, sulla base dei nominativi proposti dagli enti ed organismi interessati.</p> <p><b>3.</b> I nominativi di cui al comma 2 devono pervenire al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine</p>		<p style="text-align: center;"><b>Art.3</b> <b>(Modifiche all'art.3 delle l.r.26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 3 della legge regionale 26/93 la lettera f) è abrogata.</p>
--	--	---

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>tenuto conto delle designazioni pervenute.</p> <p><b>4.</b> Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla giunta regionale; svolge funzioni di segretario un funzionario del servizio faunistico regionale.</p> <p><b>5.</b> La consulta ha sede presso la giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale.</p> <p><b>6.</b> La consulta è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale.</p> <p><b>7.</b> La consulta, su richiesta dell'assessore regionale competente può formulare proposte e partecipare alla elaborazione della normativa e delle direttive regionali, nonché degli strumenti e dei contenuti della pianificazione e della programmazione faunistico-venatoria e alla definizione del calendario venatorio.</p> <p><b>8.</b> Ai componenti della consulta di cui alle lettere b), c), d), e), f) g) e h) del comma 1 sono attribuiti, ove spettanti, l'indennità, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione previsti dall'art. 2 della l.r. 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni.</p>		
<p><b>Art. 4.</b></p> <p><b><i>Fauna selvatica oggetto della tutela.</i></b></p> <p><b>1.</b> Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di</p>		

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>naturale libertà nel territorio regionale.</p> <p><b>2.</b> Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica, comunque presenti nel territorio regionale, elencate nell'art. 2, comma 1, della legge n. 157/92 e ricomprese nell'allegato A della presente legge.</p> <p><b>3.</b> La tutela della fauna selvatica, a norma dello stesso art. 2 della legge n. 157/92, non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5.</b> <b><i>Divieto di uccellazione e di cattura di mammiferi selvatici.</i></b></p> <p><b>1.</b> A norma dell'art. 3 della legge n. 157 sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova nidi e piccoli nati.</p>	<p><b>Art.5 (Modifiche all'art. 5 della L.r. 26/93)</b> 1. All'art. 5, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p style="background-color: yellow;"><b>1</b> Dopo le parole “ogni forma di uccellazione” sono inserite le seguenti parole “ con aucupio”.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6.</b> <b><i>Cattura a fini scientifici e soccorso alla fauna in difficoltà.</i></b></p> <p><b>1.</b> Il direttore generale competente, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ed effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.</p> <p><b>2.</b> L'attività di cattura contemporanea per</p>	<p><b>Art.6 (Modifiche all'art. 6 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1 All'art. 6, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>1.</b> All'inizio del comma le parole” l'istituto nazionale della fauna selvatica, “ sono sostituite dalle seguenti parole “l'I.S.P.R.A.,”.</p>	<p><b>Art.4(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 6 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole “l'istituto nazionale per la fauna selvatica,” sono sostituite dalle parole “l'ISPRA”;</p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'istituto nazionale per la fauna selvatica d'intesa con l'osservatorio regionale di cui all'art. 9: tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'unione europea per l'inanellamento (EURING).</p> <p><b>3.</b> L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dal direttore generale competente su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione e specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, ed al superamento del relativo esame finale.</p> <p><b>4.</b> E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto.</p> <p><b>5.</b> La Giunta regionale disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà e individua, dandone adeguata pubblicità, i centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna, gestiti da enti locali, enti scientifici o da associazioni protezionistiche, agricole o venatorie riconosciute.</p>	<p><b>2</b> All'art. 6, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p><b>4.</b> È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia <b>o al comune</b> nel cui il territorio è avvenuto il fatto, i quali provvedono ad informare l'I.S.P.R.A.</p>	<p>b) il comma è così sostituito: “4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia <b>all'ISPRA</b> o all'amministrazione provinciale nel cui territorio è avvenuto il fatto, la quale provvede ad informare il predetto istituto.”</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 7.</b> <b><i>Prelievo di richiami vivi.</i></b></p> <p>1. La giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (da ora in poi INFS), delibera, secondo le condizioni contenute nell'allegato "D" alla presente legge, le prescrizioni e le modalità per l'attività di cattura per il prelievo, l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 157/1992.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.7 (Modifiche all'art. 7 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 7, comma 1 della L.r. 26/93, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p><b>1. Il Consiglio regionale, sentito l'I.S.P.R.A. o l'Osservatorio Regionale</b> di cui al successivo articolo 9 della presente legge, ai sensi dell'art. 9, lettera c) e comma 2 della direttiva 2009/147/Ce, anche in relazione ai contenuti della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/4098/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea, approva <b>con legge</b> entro il mese di giugno di ogni anno <b>il piano elaborato dalla Giunta regionale</b> con cui sono individuati per ogni provincia, e su segnalazione delle stesse, gli impianti da attivare per le catture e il numero massimo di richiami vivi da catturare per singola specie e per ogni provincia. <b>Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Regione provvede agli adempimenti di cui all'art.19 bis, comma 5 della legge 157/92.</b> Le catture sono consentite secondo le disposizioni contenute nell'allegato "D" della presente legge e hanno lo scopo di ricostituire annualmente il patrimonio di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. l'articolo 7 della legge regionale 26/93 è sostituito dal seguente: "Art.7 (Prelievo di richiami vivi)</p> <p>1. <b>La Regione, sentito l'ISPRA e facendo ricorso anche ai dati forniti dall'Osservatorio Regionale</b> di cui al successivo articolo 9 della presente legge, ai sensi dell'art. 9, lettera c) e comma 2 della direttiva 2009/147/Ce, anche in relazione ai contenuti della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/4098/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea, approva entro il mese di giugno di ogni anno <b>l'atto</b> con cui sono individuati per ogni provincia, e su segnalazione delle stesse, gli impianti da attivare per le catture e il numero massimo di richiami vivi da catturare per singola specie e per ogni provincia. Le catture sono consentite secondo le disposizioni contenute nell'allegato "D" della presente legge e hanno lo scopo di ricostituire annualmente il patrimonio di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino</p>
---	---	---



<p>2. Le province si avvalgono, per la gestione di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica; il gestore può avvalersi di collaboratori.</p> <p>3. L'istituto nazionale per la fauna selvatica svolge <b>compiti di controllo e di certificazione dell'attività degli impianti di cattura, determinandone preventivamente il periodo di esercizio.</b></p> <p>4. Le province, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, determinano il numero complessivo annuale di prelievo degli esemplari delle singole specie ed ogni altra condizione applicativa.</p>	<p>sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle popolazioni oggetto di cattura.</p> <p>2. All'art. 7, comma 2 della L.r. 26/93, il comma 2 è sostituito dal seguente:  <b>2. Le province si avvalgono, per il funzionamento di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo dall'I.S.P.R.A. o dall'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; il gestore può avvalersi di collaboratori abilitati dalle province.</b></p> <p>3. All'art. 7, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:  <b>3. Le parole all'inizio del comma "l'istituto nazionale per la fauna selvatica svolge" sono sostituite dalle seguenti parole "L'I.S.P.R.A. o l'Osservatorio Regionale svolgono".</b></p> <p>4. All'art. 7, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 è sostituito dal seguente:  <b>4. Le province, sentito l'I.S.P.R.A. determinano il numero complessivo annuale di prelievo degli esemplari delle singole specie ed ogni altra condizione applicativa. Qualora non venga raggiunto il numero complessivo per singola specie di richiami catturati, è consentito recuperare tale</b></p>	<p>fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle popolazioni oggetto di cattura.</p> <p>2. Le province si avvalgono, per il funzionamento di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA o dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; il gestore può avvalersi di collaboratori abilitati dalle province.</p> <p>3. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è affidata agli agenti e ufficiali di polizia provinciale di cui all'art.48 della presente legge. = <b>art. 7 comma 5 PDL 48</b></p>
---	--	--

<p>5. Per la cessione ai fini di richiamo è consentita la cattura solo di esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio; gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.</p> <p>6. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento.</p> <p>7. Le province cedono gratuitamente i richiami vivi consentiti e catturati negli impianti autorizzati.</p> <p>8. La provincia, per assicurare la conservazione degli impianti di rilevante interesse arboreo e non più utilizzati, può concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi, sempreché i</p>	<p>differenza nell'anno successivo sommandola al numero consentito per l'anno in questione.</p> <p>5. All'art. 7, della L.r. 26/93, dopo il comma 4 viene introdotto il seguente comma 4 bis: 4.bis. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è affidata agli agenti e ufficiali di polizia provinciale di cui all'art.48 della presente legge". = <b>art. 5, comma 3, PDL n. 93</b></p> <p>6. All'art. 7, comma 5 della L.r. 26/93, il comma 5 è sostituito dal seguente: <b>5. Per la cessione a fini di richiamo è consentita la cattura di esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio e di eventuali altre specie inserite tra quelle cacciabili con il regime di deroga;</b> esemplari appartenenti ad altre specie catturati devono essere immediatamente liberati.</p>	<p>4. Per la cessione a fini di richiamo è consentita la cattura di esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio; esemplari appartenenti ad altre specie <b>eventualmente</b> catturati devono essere immediatamente liberati.</p> <p>5. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento.</p> <p>6. Le province cedono gratuitamente i richiami vivi consentiti e catturati negli impianti autorizzati.</p> <p>7. La provincia, per assicurare la conservazione degli impianti di rilevante interesse arboreo e</p>
--	---	---

<p>relativi impianti rientrino nell'ambito delle finalità previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089.</p>	<p>7. All'art. 7, della L.r. 26/93, dopo il comma 8 viene introdotto il seguente comma 9:            9. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalle associazioni venatorie o ornitologiche riconosciute a livello nazionale o regionale.</p>	<p>non più utilizzati, può concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi, sempreché i relativi impianti rientrino nell'ambito delle finalità previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089.</p> <p>8. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalle associazioni venatorie o ornitologiche riconosciute a livello nazionale o regionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8.</b>  <b>Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna.</b></p> <p>1. La giunta regionale si avvale della collaborazione dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e degli enti e degli istituti indicati dall'art. 9, comma 5, per ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e faunistiche, la reintroduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, nonché l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica anche in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni</p>	<p><b>Art.8 (Modifiche all'art. 8 della L.r. 26/93)</b>            1. All'art. 8, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:            1. Le parole "dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti parole "dell'I.S.P.R.A. o dell'Osservatorio regionale".</p>	<p><b>Art. 6 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 26/93)</b>            1. All'articolo 8 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:            a) al comma 1, le parole "dell'istituto nazionale per la fauna selvatica," sono sostituite dalle parole "dell'ISPRA o dell'Osservatorio regionale";</p>

<p>dell'avifauna.</p> <p>2. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio, è coordinata, secondo metodi e direttive dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, dall'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'articolo 9, del servizio faunistico regionale e dalle province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.</p> <p>3. L'attività di cui al comma 2 è svolta dagli agenti dipendenti dalla provincia coadiuvati dagli agenti del corpo forestale dello Stato e con la possibilità di avvalersi della collaborazione organizzata delle guardie volontarie e di altro personale volontario con qualificata esperienza.</p> <p>4. La giunta regionale istituisce corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso altresì qualsiasi cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta.</p> <p>5. Per favorire la conoscenza delle specie di</p>	<p>2. All'art. 8 comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>4. La Giunta regionale istituisce, annualmente, corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi, che devono essere adeguatamente pubblicizzati anche presso le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, possono iscriversi tutti coloro che ne facciano richiesta.</p> <p>3. All'art. 8, comma 5 della L.r. 26/93, sono</p>	<p>b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Giunta regionale istituisce, annualmente, corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi, che devono essere adeguatamente pubblicizzati anche presso le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, possono iscriversi tutti coloro che ne facciano richiesta.";</p>
--	---	---

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale.</p>	<p>apportate le seguenti modifiche: <b>5.</b> Dopo le parole “la giunta regionale” sono inserite le seguenti parole “e le province promuovono”; la parola “promuove” è soppressa.</p>	<p>c) al comma 5 la parola “promuove” è sostituita dalle parole “e le province promuovono”.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9.</b> <b><i>Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.</i></b></p> <p><b>1.</b> La giunta regionale in sede di articolazione del servizio faunistico, provvede alla costituzione dell’"Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche" con il compito di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica.</p> <p><b>2.</b> All’osservatorio è assegnato personale regionale provvisto di competenze specifiche e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita.</p> <p><b>3.</b> L’osservatorio ha come compiti prioritari:</p> <p>a) mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;</p> <p>b) determinare gli indici di abbondanza delle specie;</p> <p>c) elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sulla base dei principi di conservazione delle risorse anche ai fini</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.9</b> <b>(Modifiche all’art. 9 della L.r. 26/93)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 26/93)</b></p>

dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 157/1992 e dei provvedimenti di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della presente legge;

d) valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero ambientale per la conservazione di specie in emergenza faunistica;

e) esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali.

**4.** (abrogato)

**5.** L'osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'istituto nazionale per la fauna selvatica, con i dipartimenti di biologia delle università lombarde attraverso convenzioni, e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, dipartimenti universitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla

1. All'art. 9, comma 3 della L.r. 26/93, sono aggiunte le seguenti lettere f), g):

**3.** f) abilitare i gestori degli impianti di cattura dei richiami vivi e svolgere compiti di controllo e di certificazione dell'attività degli impianti;

g) esprimere parere sull'efficacia dei metodi di controllo ecologici delle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita adottati dalle province ai sensi del successivo art. 41.

1. All'articolo 9 comma 3 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere f) e g):

“f) abilitare i gestori degli impianti di cattura dei richiami vivi e svolgere compiti di controllo e di certificazione dell'attività degli impianti;

g) esprimere parere sull'efficacia dei metodi di controllo ecologici delle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita adottati dalle province ai sensi del successivo art. 41.”;

b) al comma 5 le parole “l'istituto nazionale per la fauna selvatica” con le parole “l'ISPRA”.

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i grossi carnivori, lo stambecco, i tetraonidi ed i rapaci, anche ai fini della emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 1, 24, 40 e 41.</p> <p><b>6.</b> I dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonché delle varie attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.</p> <p><b>7.</b> Nella deliberazione costitutiva sono altresì determinate la composizione, le responsabilità e le modalità di funzionamento dell'osservatorio.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10.</b> <b>Stazioni ornitologiche.</b></p> <p><b>1.</b> La giunta regionale, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica, l'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'articolo 9 e la consulta di cui all'art. 3, istituisce, esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali, stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attività per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente collegate.</p> <p><b>2.</b> I settori e le relative attività sono i seguenti:</p> <p>a) nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e</p>		

consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;

b) ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;

c) etologia: studio sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;

d) migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di censimenti sulle popolazioni svernanti;

e) studi particolareggiati: sistematica, malattie, contaminazioni da metalli e da sostanze nocive, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.

**3.** Nell'ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, una stazione principale per la raccolta dei dati relativi alle emigrazioni ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall'istituto nazionale per la fauna selvatica ed autorizzati dal direttore generale competente ai sensi dell'art. 6.

**3 bis.** Il presidente della giunta regionale può autorizzare associazioni, previo parere dell'INFS e dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, a realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresì la formazione didattica, culturale e informativa, nonchè la



<p>valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalità stabilite dalle singole autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e le modalità di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 della legge 157/1992.</p> <p><b>4.</b> Le attività di studio e ricerca sono coordinate dall'osservatorio regionale, d'intesa con l'istituto nazionale della fauna selvatica.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11.</b> <b>Tassidermia.</b></p> <p><b>1.</b> La normativa regionale di cui alla l.r. 19 agosto 1986, n. 42 "Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia", come modificata dalla l.r. 13 maggio 1988, n. 26, è adeguata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni in materia previste dalla legge n. 157/92.</p> <p><b>2.</b> A norma dell'art. 30, comma 2, della legge n. 157/92 per la violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.11 (Modifiche all'art. 11 della L.r. 26/93)</b></p> <p><b>1.</b> All'art. 11, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>1.</b> Le parole "sessanta giorni " sono sostituite dalle seguenti parole "dodici mesi".</p>	
	<p><b>Art.12 (Modifiche all'art. 12 della L.r.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>(modifiche all'articolo 12 della l.r. 26/93)</b></p> <p><b>1.</b> L'articolo 12 delle legge regionale 26/96 è</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 12.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Piano faunistico-venatorio regionale.</i></b></p> <p>1. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla giunta regionale secondo criteri di omogeneità e congruenza, sulla base di indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di mantenere e aumentare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.</p> <p>2. Il piano è approvato dal consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità.</p> <p><b>3.</b> Il piano disciplina in particolare:</p> <p>a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;</p> <p>b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;</p> <p>c) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico venatorie, di aziende agriturismo-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;</p> <p>d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento</p>	<p><b>26/93</b>)1. All'art. 12, comma 1 della L.r. 26/93, il comma 1 è sostituito dal seguente :</p> <p><b>1.</b> La regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attua la pianificazione faunistico - venatoria secondo quanto disposto dal successivo comma 3.</p> <p>2. All'art. 12, comma 2 della L.r. 26/93, il comma 2 è sostituito dal seguente :</p> <p><b>2.</b> Il piano faunistico - venatorio regionale è approvato con legge dal consiglio regionale e può essere aggiornato secondo le esigenze.</p> <p>3. All'art. 12, comma 3 della L.r. 26/93, la lettera <b>c</b>) è sostituita dalla seguente:</p> <p><b>3. c)</b> I criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di nuclei e reti ecologiche; detti territori non possono comunque venire preclusi all'esercizio dell'attività venatoria;</p> <p>4. All'art. 12, comma 3 della L.r. 26/93, alla lettera <b>d</b>) sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>3. d)</b> Alla fine del comma dopo le parole</p>	<p>sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art.12</p> <p style="text-align: center;">(Piano faunistico-venatorio regionale)</p> <p>1. La regione, entro il 31 dicembre 2015, attua la pianificazione faunistico - venatoria secondo quanto disposto dal successivo comma 3.</p> <p>2. Il piano faunistico - venatorio regionale è approvato con legge dal consiglio regionale.</p> <p>3. Il piano disciplina in particolare:</p> <p>a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;</p> <p>b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;</p> <p>c) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di nuclei e reti ecologiche; detti territori non possono comunque venire preclusi all'esercizio dell'attività venatoria</p> <p>d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette e dei siti di rete Natura 2000;</p> <p>e) gli impegni finanziari per la realizzazione</p>

<p>della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;</p> <p>e) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge;</p> <p>f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale, nel rispetto delle indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.</p> <p><b>4.</b> Il piano è corredato da:</p> <p>a) cartografie del territorio regionale in scala 1:10.000 e 1:100.000 indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;</p> <p>b) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;</p> <p>c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;</p> <p>d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche;</p> <p>e) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica alpina ed appenninica.</p>	<p>“aree naturali protette” sono aggiunte le seguenti parole “e dei siti di rete Natura 2000.”</p> <p>5. All’art. 12, comma 3 della L.r. 26/93, viene abrogata la lettera <b>f)</b>:</p> <p><b>3. f)</b> abrogata</p> <p>6. All’art. 12, comma 4 della L.r. 26/93, viene aggiunta la seguente lettera <b>f)</b>:</p> <p><b>4. f)</b> programma per il contenimento delle specie dannose.</p>	<p>degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge.</p> <p>4. Il piano è corredato da:</p> <p>a) cartografie del territorio regionale in scala 1:10.000 e 1:100.000 indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;</p> <p>b) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;</p> <p>c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;</p> <p>d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche;</p> <p>e) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica alpina ed appenninica.</p> <p>f) programma per il contenimento delle specie dannose.”</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 13.</b> <b><i>Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale.</i></b></p> <p>1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.</p> <p>2. La regione realizza la pianificazione di cui all'art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.</p> <p>3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione è destinato, per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.13 (Modifiche all'art. 13 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 13, comma 3 della L.r. 26/93, il comma 3 è sostituito dal seguente :</p> <p>3. Il territorio agro – silvo - pastorale della Regione al di fuori della zona Alpi è destinato per una quota dal 20 al 30 cento a protezione della fauna selvatica; per la zona Alpi, considerata zona faunistica a se stante , la quota dal 10 al 20 per cento, è riferita al territorio di ciascuna provincia; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 26/93 è sostituito dal seguente:</p> <p>3. Il territorio agro – silvo - pastorale della Regione al di fuori della zona Alpi è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica; per la zona Alpi, considerata zona faunistica a se stante , la quota dal 10 al 20 per cento, è riferita al territorio di ciascuna provincia; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree</p>
---	---	--

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 37 e 43.</p> <p><b>4.</b> Nei territori di protezione di cui all'art. 14, comma 3, lettera a), b) e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna.</p> <p><b>5.</b> Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia è destinato nella percentuale massima del quindici per cento ad ambiti privati di cui agli artt. 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all'otto per cento del territorio per le aziende agrutiristico-venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.</p> <p><b>6.</b> Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli dal 28 al 34.</p>	<p>cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 37 e 43 comprese le fasce di rispetto <b>in cui è precluso l'esercizio della caccia per motivi di sicurezza pubblica</b> da strade, autostrade, ferrovie, fabbricati e le proprietà private che, ai sensi della presente legge, siano inibite all'attività venatoria.</p>	<p>in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 37 e 43 comprese le fasce di rispetto da strade, autostrade, ferrovie, fabbricati e le proprietà private che, ai sensi della presente legge, siano inibite all'attività venatoria.”</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14.</b> <b><i>Piani faunistico-venatori provinciali.</i></b></p> <p><b>1.</b> Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province, sentite le organizzazioni agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla giunta regionale piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.14 (Modifiche all'art. 14 della L.r. 26/93)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 26/93)</b></p>

riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.

**2.** I piani sono approvati dal consiglio provinciale, su proposta della giunta provinciale.

**3.** I piani hanno validità fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie;
- e) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
- g) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia;
- h) i criteri per la determinazione del indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>l) l'identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.</p> <p><b>4.</b> Le province, ai fini di dare attuazione alla programmazione ed alla gestione della fauna selvatica e dell'ambiente ove la stessa vive, definiscono al proprio interno apposite strutture tecniche, sulla base delle indicazioni fornite dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, dotate di personale specializzato.</p> <p><b>5.</b> Le zone di cui al comma 3, devono essere perimetrare con tabelle esenti da tasse regionali:</p> <p>a) quelle di cui alle lettere a), b) e c), a cura della provincia;</p> <p>b) quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona. <b>6.</b> Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20x30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.</p> <p><b>6 bis.</b> Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista</p>	<p>1. All'art. 14, comma 6 bis della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>6 bis.</b> Le parole "del 31 dicembre 2005, compresi," sono sostituite dalle seguenti parole "di entrata in vigore della precedente legge,".</p>	<p>1. All'articolo 14 comma 6 bis della legge regionale 26/93, le parole "del 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014".</p>
---	---	--

<p>per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'articolo 25, comma 8, seconda parte.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Piani di miglioramento ambientale.</i></b></p> <p><b>1.</b> Le province predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immissione di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'osservatorio regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale tramite le loro organizzazioni provinciali.</p> <p><b>2.</b> Le catture e i ripopolamenti sono disposti dalle province e sono finalizzati alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.</p> <p><b>3.</b> Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.15 (Modifiche all'art. 15 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 15, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>1.</b> Le parole “dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e” sono sostituite dalle seguenti parole “ dell’I.S.P.R.A. o”.</p> <p>2. All'art. 15, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>3.</b> Le parole “volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.” sono sostituite dalle seguenti parole “ <b>venatorie riconosciute ai sensi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 15 comma 1 della legge regionale 26/93, le parole “dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e” sono sostituite con le parole “dell’ISPRA o”.</p>



<p style="text-align: center;"><b>Art. 16.</b> <b>Consulta faunistico-venatoria provinciale.</b></p> <p>1. Le province si avvalgono di una consulta faunistico-venatoria, composta da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione, e da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici, designati dalle rispettive associazioni; la consulta è presieduta dall'assessore competente ed è nominata dal presidente della provincia.</p> <p>2. La durata in carica della consulta</p>	<p style="text-align: center;"><b>dell'art. 48 commi 5 e 7."</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art.16 (Modifiche all'art. 16 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 16, comma 1 della L.r. 26/93, il comma 1 è sostituito dal seguente :</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>1.</b> Le Province si avvalgono di una consulta faunistico - venatoria composta da:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) l'assessore provinciale competente con funzioni di presidente;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello provinciale;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione;</p> <p style="padding-left: 40px;">e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale.</p> <p>2. All'art. 16, della L.r. 26/93, dopo il comma 1 viene introdotto il seguente comma 1 bis.:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>1.bis.</b> La Consulta può avvalersi della collaborazione di un <b>docente universitario</b> esperto di problemi faunistici.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <b>(Modifiche all'art.16 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. L'articolo 16 della legge regionale 26/93 è sostituito dal seguente:"Art.16 (Consulta faunistico-venatoria provinciale)</p> <p>1. Le Province si avvalgono di una consulta faunistico - venatoria composta da:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) l'assessore provinciale competente con funzioni di presidente;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello provinciale;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione;</p> <p style="padding-left: 20px;">e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale.</p> <p>2. La Consulta può avvalersi della collaborazione di un esperto di problemi faunistici.</p> <p>3. La durata in carica della consulta corrisponde</p>
---	---	---

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale.</p> <p><b>3.</b> I componenti della consulta, nei cui confronti siano state disposte sanzioni concernenti l'esercizio venatorio, sono revocati dal presidente della provincia e comunque non possono più far parte della consulta stessa.</p> <p><b>4.</b> Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente delle strutture organizzative provinciali competenti nella materia.</p>		<p>a quella effettiva del consiglio provinciale.</p> <p>4. I componenti della consulta, nei cui confronti siano state disposte sanzioni concernenti l'esercizio venatorio, sono revocati dal presidente della provincia e comunque non possono più far parte della consulta stessa.</p> <p>5. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente delle strutture organizzative provinciali competenti nella materia.”</p>
<p><b>Art. 17.</b> <b><i>Oasi di protezione.</i></b></p> <p><b>1.</b> Le oasi di protezione di cui all'art. 14, comma 3, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, col fine di favorire l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, nonché di preservare il flusso delle correnti migratorie; nelle oasi è vietata ogni forma di esercizio venatorio.</p> <p><b>2.</b> Le oasi di protezione sono istituite dalle province; con le stesse modalità l'istituzione può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità.</p> <p><b>3.</b> La gestione delle oasi di protezione è svolta dalla provincia che può affidarla, su presentazione di specifico piano di gestione, ad associazioni di protezione ambientale con</p>	<p><b>Art.17 (Modifiche all'art. 17 della L.r. 26/93)</b></p> <p><i>1.</i> All'art. 17, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>3.</b> Dopo le parole “ad associazioni di protezione ambientale” sono inserite le seguenti parole “,venatorie, agricole ed ai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei</p>	<p><b>Art. 13</b> <b>(Modifiche all'art.17 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 17 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, dopo le parole ”protezione ambientale,” sono aggiunte le parole “venatorie, agricole e ai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei</p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>provata esperienza nella gestione di aree protette; con l'approvazione del piano di gestione la provincia predispone specifica convenzione con l'ente gestore.</p> <p>4. Le province, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e l'osservatorio regionale, possono autorizzare nelle oasi e zone di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare le guardie venatorie dipendenti o quelle dell'ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica, presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento e di reintroduzione, secondo i criteri fissati dalla pianificazione faunistica.</p> <p>5. Con le modalità di cui al comma 4 le province possono prevedere altresì piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall'ambiente e in particolare sia causa di eccessiva predazione su altre specie.</p>	<p>comprensori alpini;”. Le parole “con provata esperienza nella gestione di aree protette” sono soppresse.</p> <p>2. All'art. 17, comma 4 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>4. Dopo le parole “Le province, sentiti” sono inserite le seguenti parole “L'ISPRA o”; le parole “ l'istituto nazionale per la fauna selvatica e” sono soppresse.</p> <p>3. All'art. 17, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>5. Alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole “, per motivi igienico sanitari, per la tutela della salute pubblica e per la salvaguardia delle coltivazioni agricole e delle reti idriche.”</p>	<p>comprensori alpini”;</p> <p>b) al comma 4, le parole “l'istituto nazionale per la fauna selvatica e” sono sostituite con le parole “l'ISPRA o”;</p> <p>c) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: “, per motivi igienico sanitari, <b>anche</b> per la tutela della salute pubblica e per la salvaguardia delle coltivazioni agricole e delle reti idriche.”</p>
<p><b>Art. 18. Zone di ripopolamento e cattura.</b></p> <p>1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 14, comma 3, lettera b), sono istituite</p>	<p><b>Art.18 (Modifiche all'art. 21 18 della L.r. 26/93)</b></p>	<p><b>Art. 14 (Modifiche all'art.18 della l.r. 26/93)</b></p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>dalle province e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.</p> <p><b>2.</b> Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della selvaggina stessa ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo; con le stesse modalità possono essere revocate qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità.</p> <p><b>3.</b> Nell'atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di prevenzione dei danni e le modalità del loro indennizzo, alle produzioni agricole nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo della specie la cui elevata densità sia causa di eccessiva predazione su altre specie.</p> <p><b>4.</b> La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta dalle province e può essere affidata ai comitati di gestione di cui all'art. 30.</p>	<p>1. All'art. 18, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>2.</b> Le parole "ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo;" sono soppresse; le parole "possono essere" sono sostituite dalla seguente parola "sono".</p>	<p>1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 26/93 le parole "ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo" sono abrogate.</p> <p>2. Al medesimo comma la parola "possono" è sostituita con la parola "sono".</p>
<p><b>Art. 19.</b> <b>Centri pubblici e privati di riproduzione di</b></p>		

<p><i>fauna selvatica.</i></p> <p><b>1.</b> I centri pubblici di riproduzione, di cui all'art. 14, comma 3, lettera c), sono istituiti dalle province, che ne curano anche la gestione e hanno per scopo la produzione di fauna selvatica allo stato naturale; le province possono affidarne la gestione ai comitati di gestione di cui all'art. 30.</p> <p><b>2.</b> Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.</p> <p><b>3.</b> L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.</p> <p><b>4.</b> Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e controllo sui centri privati di cui al comma 2.</p>		
<p><i>Art. 20.</i></p> <p><i>Modalità di costituzione degli ambiti protetti.</i></p> <p><b>1.</b> La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, di cui agli artt. 17, 18 e 19 è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati ed è resa nota, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni</p>		

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>territorialmente interessati, alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti a livello provinciale.</p> <p><b>2.</b> Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita.</p> <p><b>3.</b> Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel suddetto termine di sessanta giorni.</p> <p><b>4.</b> Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria; la provincia può destinare le suddette zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.</p> <p><b>5.</b> La provincia, in via eccezionale e per particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale di cui all'art. 15.</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Art. 21.</b> <b><i>Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile</i></b></p> <p><b>1.</b> Le province istituiscono le zone di cui all'art. 14, comma 3, lett. f), destinate all'allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.</p> <p><b>2.</b> Tali zone sono distinte in zone A, B e C.</p> <p><b>3.</b> Le zone A sono destinate alle prove cinofile di interesse almeno provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la durata delle prove autorizzate. La provincia, d'intesa con l'ente nazionale della cinofilia, può autorizzare tali prove anche su selvaggina naturale e ne può autorizzare lo svolgimento anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in altre aree protette, previa intesa con gli enti gestori.</p> <p><b>4.</b> Le zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno durata triennale, sono destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani per tutto l'anno, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve, e a prove cinofile sia su selvaggina naturale che allevata in cattività.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.21 (Modifiche all'art. 21 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 21, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>3.</b> Dopo le parole "hanno carattere temporaneo" sono inserite le seguenti parole "non necessitano del preventivo assenso del proprietario dei fondi purché non sia di pregiudizio alle colture agricole o all'allevamento".</p> <p>2. All'art. 21, comma 4 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>4.</b> La parola "triennale" è sostituita dalle seguenti parole "indeterminata salvo revoca per violazioni alle disposizioni normative o recesso dei proprietari o dei conduttori dei fondi".</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>(Modifiche all'art.21 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 21 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) al comma 3 le parole "d'intesa con l'ente nazionale della cinofilia" sono abrogate;</p>

<p>5. La provincia può autorizzare anche zone B temporanee nel periodo da gennaio ad agosto; può autorizzare inoltre l'istituzione di zone B, di estensione fino a cento ettari, recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani su lepre comune; può autorizzare altresì zone B di estensione non inferiore a dieci ettari e recintate nei modi di cui sopra, destinate esclusivamente all'allenamento e all'addestramento dei cani da seguita su cinghiale.</p> <p>6. La provincia può istituire zone B giornaliere, destinate a prove cinofile di interesse sub-provinciale, per cani iscritti e non ai libri genealogici. Dette prove possono essere autorizzate sia su selvaggina di allevamento in zone di limitata estensione, sia su selvaggina naturale anche in terreni a vincolo venatorio.</p> <p>7. Le zone C, di estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno durata triennale e sono destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l'abbattimento tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in</p>	<p>3. All'art. 21, della L.r. 26/93, dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma 4 bis:</p> <p><b>4.bis.</b> La provincia può autorizzare tali zone cinofile anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in aree protette previe intese con gli enti gestori.</p>	<p>b) al comma 4 dopo le parole "in cattività." è aggiunto il seguente periodo: "La provincia può autorizzare tali zone cinofile anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in aree protette previe intese con gli enti gestori.";</p>
--	---	--



<p>cattività, nonchè per le prove cinofile con selvatico abbattuto.</p> <p><b>8.</b> Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani di tipo A, B e C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie.</p> <p><b>9.</b> E' adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, il regolamento attuativo, fermo restando che l'attività cinofila ivi praticata non è assimilabile all'esercizio venatorio o all'addestramento cani nei trenta giorni che precedono l'apertura annuale della stagione venatoria.</p>	<p>4. All'art. 21, della L.r. 26/93, dopo il comma 7 viene aggiunto il seguente comma 7 bis:  <b>7.bis.</b> La provincia può altresì autorizzare zone C recintate, di estensione non inferiore a un ettaro per cinghiale immesso, destinate esclusivamente per l'addestramento e l'allenamento dei cani sul cinghiale, anche con l'abbattimento del selvatico.</p> <p>5. All'art. 21, comma 9 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:  <b>9.</b> Alla fine del comma le parole "nei trenta giorni che precedono l'apertura annuale della stagione venatoria." sono sostituite dalle seguenti parole "secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 12 della presente legge."</p>	<p>c) al comma 7 dopo le parole "selvatico abbattuto." è aggiunto il seguente periodo: "La provincia può altresì autorizzare zone C recintate, di estensione non inferiore a un ettaro per cinghiale immesso, destinate esclusivamente all'addestramento e l'allenamento dei cani sul cinghiale, anche con l'abbattimento del selvatico.";</p> <p>d) al comma 9 le parole " nei trenta giorni che precedono l'apertura annuale della stagione venatoria" sono sostituite dalle parole "secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 12 della presente legge."</p>
<p><b>Art. 22. Esercizio dell'attività venatoria - Tesserino.</b></p> <p><b>1.</b> L'esercizio venatorio è disciplinato dall'art. 12 della legge n. 157/1992 sul territorio individuato dall'art. 13 della presente legge come ammissibile all'esercizio venatorio; ai sensi della presente legge non sono considerate esercizio dell'attività venatoria l'attività di</p>	<p><b>Art.22 (Modifiche all'art. 22 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 22, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p><b>Art. 16 (Modifiche all'art.22 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 22 della legge regionale 26/93 sono apportare le seguenti modificazioni:</p>

<p>allenamento e l'esposizione dei richiami vivi, di cattura o di allevamento, anche al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia.</p> <p><b>2.</b> Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il <b>possesso di un apposito tesserino</b> predisposto dal <b>direttore generale competente</b> e rilasciato dalla provincia di residenza, ove sono indicate <b>le specifiche norme inerenti al calendario venatorio regionale</b>, nonché la forma di caccia prescelta in esclusiva, l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato.</p> <p><b>3.</b> I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Lombardia, previa annotazione sul tesserino, da parte della provincia interessata, dell'ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia assegnato.</p> <p><b>4.</b> Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della provincia che tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.</p> <p><b>5.</b> Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e il numero di capi di selvaggina stanziale non appena abbattuti, anche al fine di rilevare il dato relativo ai prelievi per specie, secondo lo schema concordato con l'istituto nazionale per la fauna selvatica.</p>	<p><b>2.</b> Dopo le parole “”il possesso di un apposito tesserino” sono inserite le seguenti parole “personale e non cedibile”; alla fine del comma le parole “l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato.” sono sostituite con le seguenti parole “gli ambiti territoriali o i comprensori alpini di caccia assegnati.”</p> <p><b>2.</b> All'art. 22, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene abrogato:</p> <p><b>4.</b> Abrogato.</p> <p><b>3.</b> All'art. 22, comma 5 della L.r. 26/93, il comma 5 viene sostituito dal seguente:</p> <p><del>7.</del> <b>5.</b> All'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni. I capi di selvaggina stanziale vanno annotati negli appositi spazi del tesserino personale non appena abbattuti e recuperati, anche al fine di rilevare il dato relativo ai prelievi</p>	<p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino personale e non cedibile, predisposto <b>dalla Giunta regionale</b> e rilasciato dalla Provincia di residenza ove sono indicate la forma di caccia prescelta in esclusiva, gli ambiti territoriali o i comprensori alpini di caccia assegnati”;</p> <p>b) il comma 4 è abrogato;</p> <p>c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. All'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni. I capi di selvaggina stanziale vanno annotati negli appositi spazi del tesserino personale non appena abbattuti e recuperati, anche al fine di rilevare il dato relativo ai prelievi per specie, secondo lo schema</p>
---	--	---

<p>6. Il tesserino va restituito alla provincia rilasciante entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura della caccia; le province raccolgono in serie storiche i dati sui prelievi venatori inviandoli all'osservatorio regionale per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale.</p> <p>7. Il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti va annotato sul tesserino, in modo indelebile, al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia.</p>	<p>per specie, secondo lo schema concordato con l'I.S.P.R.A.</p> <p>4. All'art. 22, comma 7 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>7. Alla fine del comma vengono soppresse le seguenti parole "e comunque sul posto di caccia."</p> <p>5. All'art. 22, della L.r. 26/93, dopo il comma 7 viene aggiunto il seguente comma 8:</p> <p>8. i capi di selvaggina stanziale devono essere indicati in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino venatorio non appena abbattuti e raccolti. Nel caso in cui gli stessi vengano depositati è fatto obbligo al cacciatore di procedere alla cerchiatura dell'annotazione dei capi sul tesserino.</p>	<p>concordato con l'ISPRA.";</p>
<p><b>Art. 23.</b> <b>Mezzi, attrezzi ed ausili per l'esercizio dell'attività venatoria</b></p> <p>1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di: a) fucile con canna e anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo</p>	<p><b>Art.23 (Modifiche all'art. 23 della L.r.</b></p>	<p><b>Art. 17</b></p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12;</p> <p>b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;</p> <p>c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;</p> <p>d) arco.</p> <p>2. E' consentito l'uso dei falchi esclusivamente appartenenti a specie autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.</p> <p>3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.</p> <p>4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.</p>	<p><b>26/93)</b></p>	<p><b>(Modifiche all'art.23 della l.r. 26/93)</b></p>
---	----------------------	---

<p>5. Il cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria è autorizzato a portare, oltre ai cani ed alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie; ad usare richiami vivi di cattura secondo le quantità previste dalla legge 157/ 1992 e richiami vivi di allevamento in voliere, corridore, palloni o similari e in gabbie; ad usare fischi e richiami a bocca o manuali; ad impiegare stampi di legno, plastica o altro materiale riproducenti specie cacciabili e non, soggetti imbalsamati delle specie cacciabili, nonché richiami non acustici a funzionamento meccanico.</p> <p>6. I bossoli delle cartucce devono essere</p>	<p>1. All'art. 23, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>5.</b> Alla fine del comma dopo le parole "non acustici a funzionamento meccanico" sono aggiunte le seguenti parole "e elettromeccanico."</p> <p>2. All'art. 23, della L.r. 26/93, dopo il comma 5 viene introdotto il seguente comma 5 bis: <b>5 bis.</b> Nella caccia da appostamento fisso e temporaneo l'esposizione dei richiami vivi e la posa di soggetti imbalsamati, di stampi o di ogni altro ausilio di cui al precedente comma 5, può avvenire anche prima dell'orario di caccia stabilito dal calendario venatorio regionale.</p> <p>3. All'art. 23, comma 6 della L.r. 26/93, sono</p>	<p>1. All'articolo 23 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5 dopo la parola "meccanico" sono aggiunte le parole "e elettromeccanico";</p> <p>b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis "<b>5 bis.</b> Nella caccia da appostamento fisso e temporaneo l'esposizione dei richiami vivi e la posa di soggetti imbalsamati, di stampi o di ogni altro ausilio di cui al precedente comma 5, può avvenire anche prima dell'orario di caccia stabilito dal calendario venatorio regionale.";</p>
---	---	---

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.</p> <p>7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.</p>	<p>apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>6.</b> Dopo le parole “non lasciati sul luogo di caccia” sono aggiunte le seguenti parole “;per chi pratica la caccia da appostamento i bossoli delle cartucce possono essere recuperati anche al termine della giornata di caccia.”</p>	<p>c) alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: ”; per chi pratica la caccia da appostamento i bossoli delle cartucce possono essere recuperati anche al termine della giornata di caccia.”</p>
<p><b>Art. 24. <i>Prelievo venatorio.</i></b></p> <p><b>1.</b> Per ogni giornata di caccia il cacciatore può prelevare due capi di fauna selvatica stanziale autoctona anche della stessa specie, ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice e gallo forcello, di cui è consentito il prelievo di un solo capo.</p> <p><b>2.</b> Le province, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore.</p> <p><b>3.</b> Per ogni giornata di caccia all'avifauna selvatica migratoria il cacciatore non può prelevare più di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore.</p> <p><b>4.</b> La giunta regionale nel calendario venatorio annuale deve prevedere variazioni numeriche entro i limiti indicati nei commi precedenti,</p>	<p><b>Art.24 (Modifiche all'art. 24 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 24, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>2.</b> Dopo le parole “relativi piani di prelievo” Sono inserite le seguenti parole “predisposti dagli atc e ca con facoltà di esclusione per fagiano e starna,”.</p> <p>2. All'art. 24, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene abrogato:</p>	<p><b>Art. 18 (Modifiche all'art.24 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 24 della legge regionale 26/93 sono apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2 dopo le parole “piani di prelievo” è aggiunto il seguente periodo “; predisposti dagli ATC e CA con facoltà di esclusione per fagiano e starna,”;</p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e l'osservatorio regionale, tenuto conto delle fluttuazioni numeriche e delle tendenze delle popolazioni oggetti di caccia anche tramite l'elaborazione dei dati di abbattimento delle annate precedenti.</p>	<p><b>4.</b> Abrogato.</p>	<p>b) il comma 4 è abrogato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25.</b> <b><i>Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo.</i></b></p> <p><b>1.</b> Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione venatoria.</p> <p><b>2.</b> Fermi restando i divieti di cui all'art. 43, comma 1, lettera f) e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione per i fabbricati rurali; ai fini dell'applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l'effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell'attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami.</p> <p><b>3.</b> Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.25 (Modifiche all'art. 25 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 25, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>3.</b> Le parole "consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19 (Modifiche all'art.25 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. L'articolo 25 della legge regionale 26/93 è sostituito dal seguente: "Art.25 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo)</p> <p>1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione venatoria.</p> <p>2. Fermi restando i divieti di cui all'art. 43, comma 1, lettera f) e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione per i fabbricati rurali; ai fini dell'applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l'effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell'attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami</p> <p>3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia</p>

<p>nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita.</p> <p>4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma devono avere una stabile occupazione di sito definita, con la copertura d'acqua del suolo per una durata non inferiore a quattro mesi, pena la revoca dell'autorizzazione, fatta eccezione per quelli impiantati in risaia.</p> <p>5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia e ha validità <b>per dieci anni, salvo revoca</b>; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, <b>ovvero da</b> planimetria in scala 1.10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e <b>dal</b> consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento importi preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno.</p> <p><b>5 bis.</b> Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 12/2005. Le Province, oltre a</p>	<p>utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita.” sono sostituite dalle seguenti parole “utilizzabile il mezzo galleggiante per il recupero della selvaggina ferita anche in atteggiamento di caccia purché azionato con mezzi manuali.”</p> <p>2. All'art. 25, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene abrogato:</p> <p><b>4.</b> Abrogato.</p> <p>3. All'art. 25, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>5.</b> Dopo le parole “per 10 anni, salvo revoca” sono inserite le seguenti parole “o recesso del conduttore o del proprietario del terreno, lago o stagno;”; le parole “ovvero da” sono sostituite dalle seguenti parole “riportata su”.</p>	<p>le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è utilizzabile il mezzo galleggiante per il recupero della selvaggina ferita anche in atteggiamento di caccia purché azionato con mezzi manuali.</p> <p>4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia e ha validità per dieci anni, salvo revoca o recesso del conduttore o del proprietario del terreno, lago o stagno; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, riportata su planimetria in scala 1:10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento e il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento importi preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno.</p> <p>5. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti</p>
---	---	--



TESTO VIGENTE

PDL N. 48

PDL n. 93

quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera l) della presente legge, possono emanare disposizioni regolamentari relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.

6. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione e della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.

7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a quattrocento metri dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, nonché dei parchi nazionali e riserve naturali.

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento al precedente comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di

4. All'art. 25, comma 7 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

7. All'inizio del comma dopo le parole "Non è consentito impiantare" viene inserita la seguente parola "nuovi"; la parola "quattrocento" viene sostituita dalla seguente parola "duecento".

alle prescrizioni normative previste dalla l.r.12/2005. Le Province, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera l) della presente legge, possono emanare disposizioni regolamentari relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.

6. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.

7. Non è consentito impiantare nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a duecento metri dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, nonché dei parchi nazionali e riserve naturali.

8. Sono fatti salvi gli appostamenti fissi preesistenti eventualmente ricompresi dall'istituzione di nuove zone di rifugio ed ambientamento per la fauna stanziale realizzate dagli ATC o CA d'intesa con le Province

9. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento al precedente comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di

<p>cui all'art. 35, è consentito al titolare ed alle persone dello (dallo) stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto, entro un raggio di cento metri dal capanno.</p> <p><b>10.</b> E vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri cento dagli appostamenti fissi segnalati a cura del titolare durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare stesso.</p> <p><b>11.</b> L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso dei richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, con il consenso del titolare stesso, anche se non risultano soci dell'ambito territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l'appostamento fisso nel quale sono stati invitati, senza versare alcun contributo ulteriore, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci; in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'accesso è consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell'autorizzazione stessa. E' comunque consentita la presenza nell'appostamento fisso di ospiti osservatori non titolari di licenza di caccia.</p>	<p>5. All'art. 25, comma 11 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>11.</b> Alla fine del comma le parole "non titolari di licenza di caccia." sono sostituite dalle seguenti parole " , siano essi titolari o non titolari di licenza di caccia."</p>	<p>cui all'art. 35, è consentito al titolare ed alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto, entro un raggio di cento metri dal capanno.</p> <p>11. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri cento dagli appostamenti fissi segnalati a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare stesso.</p> <p>12. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso dei richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, con il consenso del titolare stesso, anche se non risultano soci dell'ambito territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l'appostamento fisso nel quale sono stati invitati, senza versare alcun contributo ulteriore, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci; in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'accesso è consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell'autorizzazione stessa. E' comunque consentita la presenza nell'appostamento fisso di ospiti osservatori, siano essi titolari o non titolari di licenza di</p>
--	--	--

<p><b>12.</b> Le province, nella stagione venatoria 1993/94, non possono, rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90, ammontante complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all'allegato B alla presente legge.</p> <p><b>13.</b> Le autorizzazioni di cui al comma 12 sono rilasciate su richiesta dal titolare dell'appostamento fisso già autorizzato per la stagione venatoria 1989/1990, ovvero anche di persona diversa nel caso in cui l'autorizzazione per l'appostamento fisso sia stata rinnovata e confermata anche per gli anni successivi; ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.</p> <p><b>14.</b> Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso che, per caso fortuito o per forza maggiore, sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento stesso in un zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.</p>	<p>6. All'art. 25, comma 12 della L.r. 26/93, il comma 12 viene sostituito dal seguente:</p> <p><b>12.</b> Le province possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso non superiore complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all'allegato B alla presente legge.</p> <p>7. All'art. 25, comma 13 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>13.</b> Dopo le parole "le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria" viene inserita la seguente parola "alle donne,".</p> <p>8. All'art. 25, comma 14 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>14.</b> Alla fine del comma viene aggiunto il seguente periodo "Le province nel rispetto del precedente comma 12 e nella sussistenza dei requisiti di legge , non possono negare</p>	<p>caccia.</p> <p>13. Le province possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso non superiore complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all'allegato B alla presente legge.</p> <p>14. Le autorizzazioni di cui al comma 12 sono rilasciate su richiesta del titolare dell'appostamento fisso già autorizzato per la stagione venatoria 1989/1990, ovvero anche di persona diversa nel caso in cui l'autorizzazione per l'appostamento fisso sia stata rinnovata e confermata anche per gli anni successivi; ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria alle donne, agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.</p> <p>15. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso che, per caso fortuito o per forza maggiore, sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento stesso in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato. Le province nel rispetto del precedente comma 12 e nella sussistenza</p>
--	--	---

<p><b>15.</b> Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia; al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento; detti appostamenti sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione di sito.</p> <p><b>16.</b> La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.</p> <p><b>17.</b> La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.</p> <p><b>18.</b> Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altri appostamento, nonché delle zone previste dal comma 7.</p> <p><b>19.</b> Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamenti fisso di caccia, previo accordo per il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante il corso dell'anno al mantenimenti delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della</p>	<p>l'autorizzazione dell'appostamento fisso in quanto atto dovuto, anche se individuato da parte del cacciatore in ambiti o comprensori alpini diversi da quello prescelto.”</p> <p>9. All'art. 25, comma 15 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>15.</b> Le parole “che non comportino modificazioni del sito e siano” sono soppresse.</p>	<p>dei requisiti di legge , non possono negare l'autorizzazione dell'appostamento fisso in quanto atto dovuto, anche se individuato da parte del cacciatore in ambiti o comprensori alpini diversi da quello prescelto.</p> <p>16. Sono temporanei gli appostamenti che siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia; al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento; detti appostamenti sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione di sito.</p> <p>17. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.</p> <p>18. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.</p> <p>19. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento, nonché delle zone previste dal comma 7.</p> <p>20. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante il corso dell'anno al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della</p>
---	--	--

<p>fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto.</p>	<p>10. All'art. 25, della L.r. 26/93, dopo il comma 19 viene aggiunto il seguente comma 20:  <b>20.</b> Nella caccia da appostamento temporaneo il recupero, anche con l'uso del fucile, della selvaggina migratoria ferita è consentito con l'ausilio di natanti azionati manualmente.</p>	<p>fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto.</p> <p>21. Nella caccia da appostamento temporaneo il recupero, anche con l'uso del fucile, della selvaggina migratoria ferita è consentito con l'ausilio di natanti azionati manualmente."</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 26.</b>  <b><i>Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.</i></b></p> <p><b>1.</b> Acquisito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.</p> <p><b>1 bis.</b> Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche</p>	<p><b>Art. 26 (Modifiche all'art. 26 della L.r. 26/93)</b>  All'art. 26, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:  <b>1.</b> Le parole "Acquisito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti parole "La Regione,"; le parole " , sono disciplinate entro 90 giorni" sono sostituite dalle seguenti parole "ed entro <b>12 mesi</b>"; Dopo le parole "entrata in vigore della presente legge," viene inserita le seguente parola "disciplina".</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b>  <b>(Modifiche all'art.26 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26/93 è sostituita dal seguente:  "1. La Regione, con regolamento adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto ed entro <b>il 31 dicembre 2014</b>, disciplina l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, <b>anche in deroga</b>, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento."</p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse.

**2.** In attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 157/92, oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento senza limitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi compreso il colombo domestico di allevamento.

**3.** Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 7, comma 5, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), l'utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimi complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità. Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più cacciatori contemporaneamente. Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>gabbia tutto l'anno.</p> <p><b>4.</b> Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengono un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente al fine di legittimare il possesso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.</p> <p><b>5.</b> E' vietato l'uso di richiami vivi di cattura che non siano identificabili mediante anello inamovibile fornito dalle province, numerato secondo le norme regionali ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.</p> <p><b>6.</b> (abrogato)</p> <p><b>7.</b> La provincia vigila e controlla le attività previste dal presente articolo.</p>	<p>2. All'art. 26, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>5.</b> All'inizio del comma le parole "E' vietato" sono sostituite dalle seguenti parole "E' vietata la detenzione e".</p>	
<p><b>Art. 27.</b> <b>Zona Alpi e zona appenninica.</b></p> <p><b>1.</b> Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica e a sé stante.</p> <p><b>2.</b> La zona Alpi comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, Lecco ed i relativi confini sono determinati dalla giunta regionale, su proposta delle province, sentite le comunità montane interessate e d'intesa con le altre regioni per i territori confinanti.</p> <p><b>2 bis.</b> Le province possono istituire all'interno</p>	<p><b>Art.27 (Modifiche all'art. 27 della L.r. 26/93)</b></p>	<p><b>Art. 21</b> <b>(Modifiche all'art.27 della l.r. 26/93)</b></p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

dei comprensori alpini di caccia, di concerto con questi, due distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela.

**3.** Il territorio appenninico della Lombardia ricompreso nell'Oltrepò Pavese è individuato come zona faunistica a sé stante anche ai fini della ricostituzione della fauna tipica e vocazionale ed è denominato zona appenninica; i confini della predetta zona sono determinati dalla Giunta regionale su proposta della provincia di Pavia, sentita la comunità montana interessata.

**4.** Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria nel territorio della zona Alpi e della zona appenninica, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali.

**5.** Le province, di concerto con i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, emanano specifiche disposizioni limitative per l'esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela e, relativamente al comparto di minor tutela, possono emanare particolari disposizioni limitative per la caccia alla selvaggina stanziale e per gli appostamenti temporanei, fermo

1. All'articolo 27 della legge regionale 26/93



**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>restando che, per la caccia alla selvaggina migratoria, vige il calendario venatorio regionale, con il divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale.</p> <p><b>6.</b> Le province possono altresì emanare disposizioni limitative per l'esercizio della caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale nei territori collinari e montani contigui alla zona Alpi.</p> <p><b>7.</b> Le province, sentiti i comitati di gestione interessati, individuano per ogni comprensorio l'altitudine massima raggiungibile in esercizio o altitudine di caccia con mezzi motorizzati; di tale altitudine, che preferibilmente dovrà corrispondere a luoghi facilmente identificabili, è data comunicazione nel calendario venatorio.</p> <p><b>8.</b> Le province, su conforme parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agroforestali, autorizzano nella zona Alpi, e nella zona appenninica, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11, secondo il regolamento predisposto dalle province stesse ed approvato dalla giunta regionale.</p> <p><b>9.</b> Le province, per una corretta gestione della tipica fauna alpina, possono istituire zone di</p>	<p>1. All'art. 27, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>5.</b> Alla fine del comma le parole "al cinghiale" sono sostituite con le parole "agli ungulati".</p>	<p>sono apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5 le parole "al cinghiale" sono sostituite dalle parole "agli ungulati";</p>
--	---	--

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>divieto dell'attività venatoria ad eccezione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungulati.</p> <p><b>10.</b> Le autorizzazioni di cui al comma 9 per le aziende faunistico-venatorie interprovinciali sono disposte dal direttore generale competente, sentite le province interessate.</p> <p><b>11.</b> I cacciatori che per la prima volta intendano essere ammessi alla caccia vagante nella zona Alpi e appenninica, o che vengono riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, sono tenuti a superare un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche venatorie relative alle predette zone, da sostenersi presso le province territorialmente interessate avanti alla commissione di cui al successivo art. 44.</p> <p><b>12.</b> Non sono tenuti al colloquio di cui al comma 11 coloro che hanno esercitato la caccia in zona appenninica anteriormente alla delimitazione della stessa a norma del comma 3.</p> <p><b>13.</b> Nei comparti di maggior tutela, ai sensi del comma 5, al fine di ripristinare l'integrità della biocenosi animale, è consentita l'immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole e vincolante dell' istituto nazionale per la fauna selvatica e dell' osservatorio regionale.</p>	<p>2. All'art. 27, comma 13 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>13.</b> Le parole "dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e" sono sostituite dalle seguenti parole "dell'I.S.P.R.A. o".</p>	<p>b) al comma 13 le parole "dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e" sono sostituite dalle parole "dell'ISPRA o".</p>
---	---	---

<p><b>Art. 28.</b> <b><i>Gestione programmata della caccia.</i></b></p>	<p><b>Art.28 (Modifiche all'art. 28 della L.r. 26/93)</b></p>	<p><b>Art. 22</b> <b>(Modifiche all'art.28 della l.r. 26/93)</b></p>
<p>1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lettera g), le province, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei e delimitati esclusivamente da confini naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali o altri manufatti evidentemente rilevabili.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. La giunta regionale disciplina i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, secondo le priorità indicate nell'art. 33.</p> <p>5. La giunta regionale, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì, individuare ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia interessanti territori contigui.</p>	<p>1. All'art. 28, L.r. 26/93 dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente comma 5 bis:</p> <p><b>5 bis.</b> La provincia, d'intesa con le province confinanti, per esigenze motivate, può altresì, individuare ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia interessati territori contingenti.</p>	

TESTO VIGENTE

PDL N. 48

PDL n. 93

<p>6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, annualmente il direttore generale competente determina, sulla base dei dati censuari, l'indice massimo della densità venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo pastorale regionale.</p> <p>7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, nell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di residenza anagrafica, attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota di ammissione nel termine del 31 marzo, è possibile l'iscrizione entro il 31 maggio con il pagamento della quota associativa maggiorata del venti per cento; decorso tale termine il pagamento della quota associativa è maggiorato del quaranta per cento. Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di un altro ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica. In deroga a quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 34, comma 1, lettera c), i cacciatori residenti in Lombardia,</p>	<p>2. All'art. 28, comma 6 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>6. La parola "massimo" viene sostituita con la seguente parola "minimo". Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole "utile alla caccia programmata."</p> <p>3. All'art. 28, comma 7 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>7. Il seguente periodo "Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di un altro ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della Regione," viene sostituito dal seguente periodo "Ogni</p>	<p>1. All'articolo 28 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 6 la parola "massimo" è abrogata;</p> <p>b) al comma 7 le parole "di un altro ambito territoriale o comprensorio alpino" sono sostituite dalle parole "altri due ambiti territoriali o comprensori alpini".</p>
--	---	--

già iscritti nella stagione precedente ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza anagrafica, hanno diritto alla permanenza associativa, confermando la propria iscrizione attraverso il solo pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la provincia modifichi i confini o l'estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. I cacciatori residenti in Lombardia e iscritti nella stagione venatoria 2010/2011 anche in più ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione, mantengono il diritto alla permanenza associativa, salvo pagamento della quota di ammissione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanendo iscritti fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia. I cacciatori residenti in Lombardia che ai sensi della presente legge abbiano già rinunciato a uno o più ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione, cui risultavano iscritti nella stagione venatoria 2010/2011, hanno diritto di reinscrizione versando nuovamente la relativa quota di ammissione, ove rimborsata dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanendo iscritti fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia.

cacciatore può essere socio di altri due ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione,.”.

4. All'art. 28, L.r. 26/93 dopo il comma 7 viene aggiunto il seguente comma 7 bis:

**7 bis.** I cacciatori residenti in Lombardia soci della stagione venatoria 2010/2011 di ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>8. La provincia può autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all'art. 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale.</p>	<p>mantengono il diritto alla permanenza associativa confermando l'iscrizione con il pagamento della quota annuale entro il 31 marzo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29.</b> <b><i>Comitati provvisori degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.</i></b></p> <p>1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente della provincia, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico di cui all'art. 14, nomina un comitato provvisorio per ciascun ambito territoriale e comprensori alpini di caccia, composto:</p> <p>a) da un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;</p> <p>b) per gli ambiti territoriali di caccia dal rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso;</p> <p>c) per i comprensori alpini di caccia, dal rappresentante della comunità montana interessata, o dal rappresentante delle comunità montane interessate designato d'intesa tra le stesse;</p> <p>d) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;</p> <p>e) da tre rappresentanti delle associazioni venatorie;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.29 (Modifiche all'art. 29 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. L'art. 29, della L.r. 26/93 viene abrogato .</p> <p><b>Art. 29.</b> Abrogato l'intero articolo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> <b>(Modifiche all'art.29 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. L'articolo 29 della legge regionale 26/93 è abrogato.</p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>f) da due rappresentanti scelti tra le associazioni protezionistiche. <b>2.</b> I rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia.</p> <p><b>3.</b> I comitati provvisori eleggono il presidente nel loro seno e rimangono in carica fino alla elezione dei comitati di gestione a norma del comma 4.</p> <p><b>4.</b> Il comitato provvisorio, entro sei mesi dalla sua costituzione, approva lo statuto, sentiti i cacciatori iscritti riuniti in assemblea; entro due mesi dalla approvazione dello statuto si procede alla nomina degli organi previsti dallo stesso.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.</i></b></p> <p><b>1.</b> Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia:</p> <p>a) il presidente;</p> <p>b) il comitato di gestione;</p> <p>c) l'assemblea dei cacciatori iscritti;</p> <p>d) il collegio dei revisori dei conti.</p> <p><b>2.</b> Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea dei cacciatori iscritti.</p>	<p><b>Art.30 (Modifiche all'art. 30 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 30, comma 1 della L.r. 26/93, la lettera d) viene sostituita dalla seguente:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>1. d)</b> Il revisore dei conti.</p> <p>2. All'art. 30, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>2.</b> Dopo le parole "dei comprensori e le sue modificazioni" sono inserite le seguenti parole "nonché i regolamenti di qualsiasi tipo eventualmente proposti dai comitati di</p>	<p><b>Art. 24 (Modifiche all'art.30 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. L'articolo 30 della legge regionale 26/93 è sostituito dal seguente: "Art.30 (Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia)</p> <p>1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia:</p> <p>a) il presidente;</p> <p>b) il comitato di gestione;</p> <p>c) l'assemblea dei cacciatori iscritti;</p> <p>d) il revisore dei conti.</p> <p>2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni, sono approvati dall'assemblea dei cacciatori iscritti.</p>

<p><b>3.</b> Lo statuto disciplina:</p> <p>a) la durata e la composizione del comitato di gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, della presente legge e dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157/92;</p> <p>b) le modalità per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti;</p> <p>c) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei cacciatori iscritti;</p> <p>d) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.</p> <p><b>4.</b> I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, i cui componenti sono nominati con provvedimento del presidente della provincia, sono, in conformità all'art. 14, comma 10, della legge 157/1992, così composti:</p> <p>a) un rappresentante della provincia;</p> <p>b) un rappresentante per ognuno dei tre comuni con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso e da essi designati;</p>	<p><b>gestione,</b>".</p> <p>3. All'art. 30, comma 3 lettera a) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>3. a)</b> Le parole "a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, della presente legge e dall' art. 14" sono sostituite dalle seguenti parole "all'art. 14".</p> <p>4. All'art. 30, comma 3 della L.r. 26/93, sono aggiunte le seguenti lettere: e); f):</p> <p><b>3. e)</b> Le modalità e le tipologie della partecipazione del socio alle attività gestionali degli ambiti o dei comprensori alpini;</p> <p><b>f)</b> I provvedimenti disciplinari quali : il richiamo, la sospensione dall'attività venatoria all'interno dell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia a carico dei soci trasgressori delle disposizioni adottate dall'ambito o comprensorio alpino ai sensi della precedente lettera e).</p>	<p>3. Lo statuto disciplina:</p> <p>a) la durata e la composizione del comitato di gestione in conformità dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157/92 ;</p> <p>b) le modalità per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti;</p> <p>c) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei cacciatori iscritti;</p> <p>d) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.</p> <p>e) le modalità e le tipologie della partecipazione del socio alle attività gestionali degli ambiti o dei comprensori alpini;</p> <p>f) i provvedimenti disciplinari quali : il richiamo, la sospensione dall'attività venatoria all'interno dell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia a carico dei soci trasgressori delle disposizioni adottate dall'ambito o comprensorio alpino ai sensi della precedente lettera e).</p> <p>4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, i cui componenti sono nominati con provvedimento del presidente della provincia, sono, in conformità all'art. 14, comma 10, della legge 157/1992 , così composti:</p> <p>a) un rappresentante della provincia;</p> <p>b) un rappresentante per ognuno dei tre comuni con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso e da essi designati;</p>
--	--	---



<p>c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, di cui uno indicato dalle associazioni cinofile nominato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana;</p> <p>d) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito e designati dai rispettivi organi provinciali;</p> <p>e) quattro rappresentanti nominati dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito.</p> <p>5. I rappresentanti di cui al comma 4, lettera d) sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività sul territorio dell'ambito; i rappresentanti devono essere iscritti tra i soci dell'ambito territoriale di caccia e sono indicati nella misura di tre dall'associazione più rappresentativa nell'ambito territoriale di caccia e tre dalle altre associazioni in base al medesimo principio.</p> <p>6. Il presidente dell'ambito territoriale di caccia è eletto dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri.</p> <p>7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, i cui componenti sono nominati con provvedimento del presidente della provincia, sono composti da:</p> <p>a) un rappresentante della provincia;</p> <p>b) un rappresentante designato dalla comunità</p>	<p>5. All'art. 30, comma 6 della L.r. 26/93, il comma viene sostituito dal seguente:</p> <p><b>6. Il presidente del comitato di gestione è eletto dai componenti il medesimo tra i suoi membri.</b></p>	<p>c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, di cui uno indicato dalle associazioni cinofile nominato dall'ente nazionale per la cinofilia italiana;</p> <p>d) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito e designati dai rispettivi organi provinciali;</p> <p>e) quattro rappresentanti nominati dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito.</p> <p>5. I rappresentanti di cui al comma 4, lettera d) sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività sul territorio dell'ambito; i rappresentanti devono essere iscritti tra i soci dell'ambito territoriale di caccia e sono indicati nella misura di tre dall'associazione più rappresentativa nell'ambito territoriale di caccia e tre dalle altre associazioni in base al medesimo principio.</p> <p><b>6. Il presidente dell'ambito territoriale di caccia è eletto dall'assemblea dei cacciatori.</b></p> <p>7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, i cui componenti sono nominati con provvedimento del presidente della provincia, sono composti da:</p> <p>a) un rappresentante della provincia;</p> <p>b) un rappresentante designato dalla comunità montana territorialmente interessata o dal</p>
--	---	---

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>montana territorialmente interessata o dal rappresentante delle comunità montane interessate, designato d'intesa tra le stesse;</p> <p>c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;</p> <p>d) due rappresentanti designati dall'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;</p> <p>e) due rappresentanti designati dall'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;</p> <p>f) un rappresentante designato dalle associazioni cinofile.</p> <p><b>8.</b> La durata in carica dei comitati corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati. Per tutti i membri designati è ammessa la revoca da parte degli organi designanti.</p>	<p>6. All'art. 30, comma 7 lettera c) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>7. c) La parola "provinciali" viene sostituita dalle seguenti parole "riconosciute a livello nazionale o".</p> <p>7. All'art. 30, comma 7 lettera d) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>7. d) Le parole "dall'organizzazione professionale agricola" sono sostituite dalle seguenti parole "dalle organizzazioni professionali agricole"; La parola "rappresentativa" viene sostituita con la parola "rappresentative".</p> <p>8. All'art. 30, comma 7 lettera e) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>7. e) Le parole "dall'associazione" sono sostituite dalle seguenti parole "dalle associazioni"; La parola "rappresentativa" viene sostituita con la parola "rappresentative".</p> <p>9. All'art. 30, comma 9 della L.r. 26/93, il comma 9 viene sostituito dal seguente:</p>	<p>rappresentante delle comunità montane interessate, designato d'intesa tra le stesse;</p> <p>c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi</p> <p>d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul territorio del comprensorio alpino;</p> <p>e) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative sul territorio del comprensorio alpino;</p> <p>f) un rappresentante designato dalle associazioni cinofile.</p> <p><b>8.</b> La durata in carica dei comitati corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati. Per tutti i membri designati è ammessa la revoca da parte degli organi designanti.</p>
---	--	--

<p>9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto direttamente dall'assemblea dei soci tra i componenti del comitato di gestione.</p> <p>10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e gli altri due preferibilmente fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o nel collegio dei ragionieri e periti aziendali ovvero nel registro dei revisori contabili; il collegio dei revisori dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e può essere riconfermato.</p> <p>11. Al termine dell'esercizio sociale, il comitato di gestione predispose il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati, entro il 30 aprile dell'anno successivo, dall'assemblea dei soci e li trasmette alla provincia competente corredati della relazione tecnico-finanziaria del collegio dei revisori dei conti.</p> <p>12. Il bilancio e i verbali di riunione del comitato di gestione debbono essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.</p> <p>13. Qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati non siano in grado di funzionare, ovvero commettano violazioni di legge o prevarichino le proprie competenze anche in riferimento al comma 3, il comitato di gestione viene destituito dal presidente della provincia che provvede a nominare un commissario.</p>	<p>9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri.</p> <p>10. All'art. 30, comma 10 della L.r. 26/93, il comma 10 viene sostituito dal seguente:</p> <p>10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; il revisore dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e può essere riconfermato.</p> <p>1. All'art. 30, comma 12 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>12. Le parole alla fine del comma "a chiunque ne faccia richiesta." sono sostituite dalle seguenti parole "ai soci che ne facciano richiesta come previsto dalla normativa vigente."</p> <p>12. All'art. 30, comma 13 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>13. Dopo le parole "anche in riferimento al comma 3," sono inserite le seguenti parole</p>	<p>9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri.</p> <p>10. La Provincia nomina il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; il revisore dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e può essere riconfermato.</p> <p>11. Al termine dell'esercizio sociale, il comitato di gestione predispose il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati, entro il 30 aprile dell'anno successivo, dall'assemblea dei soci e li trasmette alla provincia competente corredati della relazione tecnico-finanziaria del collegio dei revisori dei conti.</p> <p>12. Il bilancio e i verbali di riunione del comitato di gestione debbono essere resi disponibili ai soci che ne facciano richiesta come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>13. Qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati non siano in grado di funzionare, ovvero commettano violazioni di legge o prevarichino le proprie competenze anche in riferimento al comma 3, o nel caso l'assemblea dei soci non approvi la relazione del presidente</p>
---	---	---

TESTO VIGENTE

PDL N. 48

PDL n. 93

<p><b>14.</b> Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario di cui al comma 13 riferisce al presidente della provincia per avviare le procedure per il rinnovo del comitato stesso.</p> <p><b>15.</b> Gli ambiti territoriali ed i comprensori alpini di caccia conformano i propri statuti ai criteri ed agli indirizzi per la redazione dello statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia introdurre o attuare regolamenti in contrasto con le norme sull'attività venatoria stabilite dalla presente legge o dal calendario venatorio regionale.</p>	<p>“o nel caso l'assemblea dei soci non approvi la relazione del presidente e/o i bilanci consuntivi/preventivi.”</p> <p>13. All'art. 30, comma 14 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>14.</b> Alla fine del comma dopo le parole “per il rinnovo del comitato stesso” sono aggiunte le seguenti parole “che verrà nominato entro 60 giorni successivi.”</p>	<p>e/o i bilanci consuntivi/preventivi, il comitato di gestione viene destituito dal presidente della provincia che provvede a nominare un commissario.</p> <p>14. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario di cui al comma 13 riferisce al presidente della provincia per avviare le procedure per il rinnovo del comitato stesso che verrà nominato nei sessanta giorni successivi.</p> <p>15. Gli ambiti territoriali ed i comprensori alpini di caccia conformano i propri statuti ai criteri ed agli indirizzi per la redazione dello statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia introdurre o attuare regolamenti in contrasto con le norme sull'attività venatoria stabilite dalla presente legge o dal calendario venatorio regionale.</p> <p><b>16.</b> Qualora la superficie di un ambito territoriale di caccia sia superiore a 70.000 ettari, per una migliore gestione della fauna selvatica stanziale, l'ambito stesso deve essere suddiviso in settori (aree omogenee) di superficie non superiore a 40.000 ettari. La suddivisione è approvata, su proposta del comitato di gestione, dall'assemblea dei soci. La gestione di ciascun Settore è affidata ad un</p>
---	--	---

<p>16. Le province predispongono entro il 15 aprile di ogni anno un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile, degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e lo comunicano entro la stessa data alla regione che provvede a predisporre un elenco a livello regionale ed a fornirlo alle province ed a tutte le associazioni venatorie presenti sul territorio.</p>	<p>14. All'art. 30, comma 16 della L.r. 26/93, il comma 16 viene abrogato .</p> <p>16. Abrogato l'intero articolo.</p>	<p>comitato eletto dai cacciatori residenti nel settore. Annualmente il comitato di gestione dell'ambito affida ai comitati di gestione dei settori una quota non inferiore complessivamente al 50% dei fondi previsti dal bilancio di previsione dell'ambito per le attività di ripopolamento e per i miglioramenti ambientali finalizzati all'incremento della selvaggina stanziale, in proporzione all'estensione di ciascun settore. Le modalità per l'uso dei fondi assegnati e la gestione generale del settore dovranno essere definiti in un regolamento predisposto dal comitato di gestione ed approvato dall'assemblea dell'ambito, contestualmente all'approvazione della ripartizione del territorio dell'ambito in settori.</p> <p>17. Le province predispongono entro il 15 aprile di ogni anno un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile, degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e lo comunicano entro la stessa data alla regione che provvede a predisporre un elenco a livello regionale ed a fornirlo alle province ed a tutte le associazioni venatorie presenti sul territorio.</p>
---	--	---

<p>17. Le province sono tenute a verificare costantemente il rispetto delle norme della presente legge da parte dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ed altresì a rendere immediatamente operative le disposizioni applicative regionali. In caso di inadempienze o irregolarità nello svolgimento delle loro funzioni, agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia le province applicano il disposto di cui al comma 13.</p> <p>18. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono modificare le disposizioni di cui all'art. 32, né apportare modifiche ai periodi, agli orari, ai modi ed ai luoghi di caccia o all'elenco delle specie cacciabili o ai limiti di carniere giornaliero o stagionale definiti dalla presente legge, dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori integrativi provinciali.</p> <p>19. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono disporre ai propri soci l'obbligo della rinuncia all'iscrizione ad altri ambiti territoriali o comprensori alpini ove gli stessi soci risultino già regolarmente iscritti.</p>	<p>15. All'art. 30, comma 17 della L.r. 26/93, il comma 17 viene abrogato .</p> <p>17. Abrogato l'intero articolo.</p>	<p>18. Le province sono tenute a verificare costantemente il rispetto delle norme della presente legge da parte dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ed altresì a rendere immediatamente operative le disposizioni applicative regionali. In caso di inadempienze o irregolarità nello svolgimento delle loro funzioni, agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia le province applicano il disposto di cui al comma 13.</p> <p>19. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono modificare le disposizioni di cui all'art. 32, né apportare modifiche ai periodi, agli orari, ai modi ed ai luoghi di caccia o all'elenco delle specie cacciabili o ai limiti di carniere giornaliero o stagionale definiti dalla presente legge, dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori integrativi provinciali.</p> <p>20. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono disporre ai propri soci l'obbligo della rinuncia all'iscrizione ad altri ambiti territoriali o comprensori alpini ove gli stessi soci risultino già regolarmente iscritti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31.</b> <b>Compiti dei comitati di gestione.</b></p> <p>1. I comitati di gestione di cui all'art. 10, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base degli indirizzi della pianificazione provinciale,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.31 (Modifiche all'art. 31 della L.r. 26/93)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> <b>(Modifiche all'art.31 della l.r. 26/93)</b></p>

<p>approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti:</p> <p>a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica, le previsioni sulla realizzazione di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2;</p> <p>b) la realizzazione di strutture atte alla produzione, allevamento e adattamento in libertà di fauna selvatica;</p> <p>c) le condizioni perché venga garantita una densità minima di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare.</p> <p><b>2.</b> I comitati di gestione promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:</p> <p>a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;</p>	<p>1. All'art. 31, comma 1 della L.r. 26/93, viene aggiunta la seguente lettera d):</p> <p><b>I. d)</b> La predisposizione di una scheda riepilogativa interna al fine di poter censire e controllare gli abbattimenti di fauna selvatica stanziale in relazione ai piani di abbattimento.</p> <p>2. All'art. 31, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>2.</b> All'inizio del comma dopo le parole " I comitati di gestione" sono inserite le seguenti parole "potendosi anche avvalere, in caso ne venga valutata la necessità, di un tecnico faunistico con adeguate competenze,".</p>	<p>1. All'articolo 31 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 è aggiunta la seguente lettera d): "d) la predisposizione di una scheda riepilogativa interna al fine di poter censire e controllare gli abbattimenti di fauna selvatica stanziale in relazione ai piani di abbattimento.";</p> <p>b) al comma due il periodo compreso tra le parole "I comitati di gestione" e le parole " dei fondi rustici per:" è sostituito dal seguente periodo: "I comitati di gestione potendosi anche avvalere, in caso ne venga valutata la necessità, di un tecnico faunistico con adeguate competenze, promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli</p>
--	--	---

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;</p> <p>c) il ripristino di zone umide e di fossati;</p> <p>d) la differenziazione delle colture;</p> <p>e) la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;</p> <p>f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;</p> <p>g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;</p> <p>h) la coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona di rispetto agricolo da siepi e fossati di almeno tre metri, libera da coltivazioni.</p> <p><b>3.</b> Le province erogano annualmente ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia i contributi del fondo di cui all'art. 47, relativi ai danni arrecati alle produzioni agricole dall'esercizio dell'attività venatoria; i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia provvedono all'erogazione dei contributi per le finalità del presente comma, secondo i criteri stabiliti dalle singole province.</p> <p><b>4.</b> Per la stagione venatoria 1994/1995 i comitati di gestione definiscono le modalità per l'esercizio venatorio entro il 31 luglio 1994.</p>	<p>3. All'art. 31, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene sostituito dal seguente:</p> <p><b>4. I comitati di gestione istituiscono</b></p>	<p>interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:”</p> <p><b>c) il comma 4 è abrogato.</b></p>
--	---	--



	<p>d'intesa con la provincia, anche a rotazione, zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale, fino a un massimo del 15% del relativo territorio, non ricomprensibili nel computo delle superfici destinate dalla provincia a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 13, comma 3</p>	
<p><b>Art. 32.</b> <b><i>Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia.</i></b></p> <p><b>1.</b> Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria della selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo-base, di importo non superiore a euro 51,65, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi comitati di gestione.</p> <p><b>2.</b> Per la caccia alla selvaggina stanziale, il comitato di gestione determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo-base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini.</p> <p><b>3.</b> I proventi derivanti dai contributi sono utilizzati per il finanziamento delle spese di gestione di ogni ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia e sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie.</p>	<p><b>Art.32 (Modifiche all'art. 32 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 32, comma 4 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p><b>Art. 26</b> <b>(Modifiche all'art.32 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge</p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>4. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, va prevista una adeguata riduzione della quote di partecipazione e/altre forme di riconoscimento, da definirsi nel programma degli interventi di cui all'art. 31, comma 1.</p>	<p>4. All'inizio del comma la parola "compenso" è sostituita dalla seguente parola "fronte". Dopo le parole "riduzione della quota di partecipazione" sono inserite le seguenti parole "fino alla concorrenza della stessa".</p>	<p>regionale 26/93, la parola "compenso" è sostituita dalle parole "fronte". 2. Al medesimo comma dopo le parole "quota di partecipazione" sono aggiunte le parole "fino alla concorrenza della stessa".</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33.</b> <b><i>Criteria e modalità d'iscrizione.</i></b></p> <p>1. Il comitato di gestione è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma dell'art. 34, comma 1, lettera c).</p> <p>2. (abrogato)</p> <p>3. Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con uso di richiami vivi, ha diritto di essere iscritto all'ambito o al comprensorio in cui è compreso l'appostamento. E' fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia effettuato l'opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), di accedere in qualsiasi appostamento fisso della regione anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta associato, senza dover versare altro contributo di adesione.</p> <p>4. La provincia, sulla base degli indici di densità venatoria programmata, individua gli ambiti e i comprensori a cui possono essere</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.33 (Modifiche all'art. 33 della L.r. 26/93)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b> <b>(Modifiche all'art.33 della l.r. 26/93)</b></p>

<p>iscritti i cacciatori che risiedono nel capoluogo e nei centri urbani di maggior rilievo.</p> <p><b>5.</b> Gli ulteriori posti che risultano disponibili sono assegnati ai cacciatori richiedente, secondo le seguenti priorità:</p> <p>a) residenti nella provincia;</p> <p>b) residenti nelle province della Lombardia a più alta densità venatoria, indicate dalla giunta regionale;</p> <p>c) residenti nella regione;</p> <p>d) residenti in altre regioni e all'estero.</p> <p><b>6.</b> Le domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalle province o suo facsimile. I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna.</p>	<p>1. All'art. 33, comma 6 della L.r. 26/93, il comma 6 viene sostituito dal seguente:</p> <p><b>6.</b> Le domande di prima ammissione agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1 marzo e il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalle province o suo fac-simile. Le domande possono essere presentate, a discrezione del richiedente, a mano presso la sede dell'ATC o CA, via fax (con ricevuta), via e-mail, o con raccomandata a/r. I neo cacciatori possono presentare le domande di prima ammissione anche decorso il termine del 31 marzo qualora abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo tale data. I neo cacciatori hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio, genitore o coniuge del cacciatore che lo accompagna acquisisce il</p>	<p>1. All'articolo <del>34</del> 33 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 6 è sostituito dal seguente: “ 6. Le domande di prima ammissione agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1 marzo e il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalle province o suo fac-simile. Le domande possono essere presentate, a discrezione del richiedente, a mano presso la sede dell'ATC o CA, via fax (con ricevuta), via e-mail, o con raccomandata a/r. I neo cacciatori possono presentare le domande di prima ammissione anche decorso il termine del 31 marzo qualora abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo tale data. I neo cacciatori hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio, genitore o coniuge del</p>
--	---	---

<p>7. Il comitato di gestione, entro il 31 maggio, accoglie le domande con l'osservanza delle priorità di cui al comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande stesse e trasmette, entro il 31 luglio di ogni anno, alle province di residenza dei cacciatori le domande pervenute ed accolte per la annotazione sul tesserino regionale di caccia.</p> <p>8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato all'interessato e alla Provincia entro quindici giorni.</p> <p>9. Avverso il diniego della iscrizione può essere presentato ricorso alla provincia competente per territorio, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione all'interessato.</p> <p>10. La provincia, nei successivi trenta giorni, decide sul ricorso, espletata la necessaria istruttoria; l'accoglimento del ricorso comporta di diritto, l'iscrizione all'ambito o al comprensorio: nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto ad indisponibilità di posti, la provincia può assegnare, d'ufficio, i cacciatori ricorrenti ad altri ambiti o comprensori.</p>	<p>diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna.</p> <p>2. All'art. 33, comma 7 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>7. Dopo le parole “ alle province di residenza dei cacciatori” sono inserite le seguenti parole “gli elenchi degli iscritti”. Le parole “le domande pervenute ed accolte” sono soppresse.</p>	<p>cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna.”;</p> <p>b) al comma 7 le parole “le domande pervenute ed accolte” sono sostituite dalle parole “gli elenchi degli iscritti”;</p>
--	---	--

**11.** Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati il comitato di gestione può consentire l'accesso oltre il limite di densità venatoria esclusivamente nelle località prestabilite e per le attività venatorie autorizzate.

**12.** La provincia trasmette alla regione e ad ogni comitato di gestione l'elenco aggiornato dei cacciatori ivi iscritti.

**13.** Il comitato di gestione, sulla base di modalità determinate d'intesa con la provincia, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione. All'ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dall'ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante.

**14.** Il cacciatore che intenda accedere ad un ambito o ad un comprensorio di altre regioni è tenuto a darne comunicazione alla provincia di residenza per l'iscrizione sul tesserino regionale di caccia.

**15.** La giunta regionale promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tale fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in

3. All'art. 33, comma 13 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

**13.** Le parole “ può consentire” sono sostituite dalla seguente parola “consente”; le parole “dopo il primo mese di caccia” sono sostituite dalle seguenti parole “dalla terza domenica di ottobre”.

4. All'art. 33, comma 14 della L.r. 26/93, il comma 14 viene abrogato:

**14.** Abrogato.

c) al comma 13 le parole “, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia” sono sostituite dalle parole “ consente al socio di ospitare dalla terza domenica di ottobre”;

d) il comma 14 è abrogato.

Lombardia.		
	<p><b>Dopo l'art. 33 della L.r. 26/93 viene aggiunto l'art. 33 bis, comma 1 comma 2:</b></p> <p>1. Art.. 33 bis comma 1. :</p> <p><i>1.</i> (Semplificazione adempimenti amministrativi) Al fine della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del contenimento delle relative spese, in tutti gli ATC e CA della Regione Lombardia, a decorrere dalla stagione venatoria successiva alla data di approvazione della presente legge, sono abrogate tutte le prassi che prevedevano l'apposizione di un timbro dell'ATC sul tesserino regionale e qualsiasi altra documentazione interna che gli ATC od i CA avessero in precedenza adottato per l'identificazione dei soci.</p> <p>2 . Art. 33 bis comma 2. :</p> <p><i>2.</i> Ai fini di dimostrare il pagamento annuale della quota associativa il cacciatore è tenuto ad esibire alla vigilanza venatoria la fotocopia della documentazione attestante il pagamento della quota stessa in favore dell'ATC e il tesserino regionale riportante gli atc assegnati.</p>	<p><b>Art. 28 (Semplificazione adempimenti amministrativi)</b></p> <p>1. Alla legge regionale 26/93 dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente articolo 33 bis:</p> <p>“ Art. 33 bis</p> <p>(Semplificazione adempimenti amministrativi)</p> <p><i>1.</i> Al fine della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del contenimento delle relative spese, in tutti gli ATC e CA della Regione Lombardia, a decorrere dalla stagione venatoria successiva alla data di approvazione della presente legge, sono vietate tutte le prassi che prevedevano l'apposizione di un timbro dell'ATC sul tesserino regionale e qualsiasi altra documentazione interna che gli ATC od i CA avessero in precedenza adottato per l'identificazione dei soci.</p> <p><i>2.</i> Ai fini di dimostrare il pagamento annuale della quota associativa il cacciatore è tenuto ad esibire alla vigilanza venatoria la fotocopia della documentazione attestante il pagamento della quota stessa in favore dell'ATC e il tesserino regionale riportante gli ATC assegnati.”</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 34.</b></p> <p><b><i>Caccia programmata: compiti delle province.</i></b></p> <p><b>1.</b> Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, le province:</p> <p>a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziata constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione;</p> <p><b>b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziata prelevabili durante la stagione venatoria;</b></p> <p>c) determinano il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio;</p> <p>d) possono individuare d'intesa con i comitati di gestione aree e gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari specie faunistiche;</p> <p>e) adottano i provvedimenti disciplinari a carico dei trasgressori alle disposizioni vigenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.34 (Modifiche all'art. 34 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 34, comma 1 lettera a) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>1. a)</b> Alla fine del comma dopo le parole "effettuati d'intesa con i comitati di gestione" sono aggiunte le seguenti parole "ai sensi dell'art. 24 comma 2."</p> <p>2. All'art. 34, comma 1 lettera b) della L.r. 26/93, la lettera b) viene abrogata:</p> <p><b>2. b)</b> Abrogata.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 29 (Modifiche all'art.34 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 34 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 lettera a, dopo le parole "comitati di gestione" sono aggiunte le parole "ai sensi dell'articolo 24 comma 2 della presente legge";</p> <p>b) al comma 1 la lettera b è abrogata.</p>
--	---	---

<p><b>Art. 35.</b> <b><i>Esercizio della caccia in forma esclusiva.</i></b></p>	<p><b>Art.35 (Modifiche all'art. 35 della L.r. 26/93)</b></p>	<p><b>Art. 30</b> <b>(Modifiche all'art.35 della l.r. 26/93)</b></p>
<p><b>1.</b> Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) vagante nella zona Alpi;</li><li>b) da appostamento fisso;</li><li>c) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.</li></ul> <p><b>1 bis.</b> Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la</p>		<p>1. L'articolo 35 della legge regionale 26/93 è sostituito dal seguente: "Art.35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva)</p> <p>1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) vagante nella zona Alpi;</li><li>b) da appostamento fisso;</li><li>c) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.</li></ul> <p>2. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la</p>



fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.

2. Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'art. 40, comma 13, ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispondendo il contributo base di adesione di cui all'art. 32, comma 1.

1. All'art. 35, comma 2, della L.r. 26/93, il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'art. 40, comma 13, ogni cacciatore iscritto può disporre gratuitamente, a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della regione Lombardia nella sola forma di caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria **solo con fucile riposto nella custodia.** Negli ATC della provincia di residenza e delle provincie di ammissione all'interno del pacchetto di dieci giornate è consentita anche la forma di caccia vagante alla sola migratoria.

fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.

3. Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'art. 40, comma 13, ogni cacciatore iscritto può disporre gratuitamente, a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della regione Lombardia nella sola forma di caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria. Negli ATC della provincia di residenza e di quelle di ammissione all'interno del pacchetto di dieci giornate è consentita anche la forma di caccia vagante alla sola migratoria.

<p>2 bis. Al fine di migliorare l'attività venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, le Province possono determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale d'intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentite le associazioni venatorie provinciali riconosciute.</p> <p><b>3.</b> L'opzione della forma di caccia, da riportarsi sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non viene presentata alla provincia richiesta di modifica. Le province, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono i dati relativi alla giunta regionale.</p> <p><b>4.</b> Sulla base di motivate esigenze le province possono disporre, su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche prima della scadenza triennale, per la gestione venatoria successiva alla data della richiesta.</p>	<p>2. All'art. 35, comma 2 bis. della L.r. 26/93, il comma 2 bis. viene sostituito dal seguente: <b>2 bis.</b> Al fine di migliorare l'attività venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, i comitati di gestione dei comprensori alpini possono, d'intesa con le province, determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale.</p> <p>3. All'art. 35, della L.r. 26/93, dopo il comma 2 bis. viene aggiunto il seguente comma 2 .ter. : <b>2 ter.</b> Gli ATC e Ca, le province e la regione possono promuovere interscambi di cacciatori con altri ATC, CA, province e regioni interessate.</p> <p>4. All'art. 35, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche: <b>3.</b> Le parole "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti parole "31 marzo"; le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti parole "30 aprile".</p> <p>5. All'art. 35, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene abrogato: <b>4.</b> Abrogato.</p>	<p>4. Al fine di migliorare l'attività venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, i comitati di gestione dei comprensori alpini possono, d'intesa con le province, determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale.</p> <p>5. Gli ATC e CA, le province e la regione possono promuovere interscambi di cacciatori con altri ATC, CA, province e regioni interessate.</p> <p>6. L'opzione della forma di caccia, da riportarsi sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 31 marzo di ogni anno non viene presentata alla provincia richiesta di modifica. Le province, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmettono i dati relativi alla giunta regionale."</p>
--	--	---

<p><b>Art. 36.</b> <b><i>Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli.</i></b></p> <p>1. E' istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge n. 157/92 ai proprietari o conduttori agricoli.</p> <p>2. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.</p> <p>3. La giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 45, comma 9.</p> <p>4. La giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 alle province che si avvalgono per l'erogazione di una commissione costituita dalle organizzazioni professionali agricole e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia interessati.</p>		
<p><b>Art. 37.</b> <b><i>Limitazioni all'utilizzo di terreni agricoli a fini venatori - Fondi chiusi.</i></b></p> <p>1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso esercizio</p>		

dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, al presidente della provincia una richiesta motivata che, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

**2.** La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli artt. 12 e 14. E' altresì accolta, nel rispetto delle norme regolamentari approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale.

**3.** Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata in conformità all'art. 14, comma 6.

**4.** Nei fondi sottratti alle gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni di divieto.

**5.** L'esercizio venatorio è vietato a chiunque

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

**6.** I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla giunta regionale e alla provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1: 2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

**7.** La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione, destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 13, comma 3.

**8.** L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. SI considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità

<p>di coltivazione, individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.</p> <p><b>9.</b> L'esercizio venatorio è , inoltre, vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 38.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Aziende faunistico-venatorie ed aziende agriturismo-venatorie.</i></b></p> <p><b>1.</b> La provincia su richiesta degli interessati e sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti di cui al precedente art. 13, comma 5, può:</p> <p>a) autorizzare in modo equilibrato sul territorio l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.38 (Modifiche all'art. 38 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 38, comma 1 lettera a) della L.r. 26/93, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p><b>1. a)</b> Autorizzare in modo equilibrato sul territorio l'istituzione di aziende faunistico – venatorie senza fini di lucro, in zone di elevata naturalità e vocazione per la fauna selvatica, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale anche al fine di mantenere e implementare aree di pregio naturalistico faunistico. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con enti gestori di aree protette per</p>	

consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agrituristico - venatorie ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

**1 bis.** Qualora su alcuna delle aree proposte per l'inclusione nell'azienda faunistico-venatoria non sia intervenuto l'accordo dei proprietari o di chi, ad altro titolo, ne ha la disponibilità, l'interessato può chiedere alla provincia, con la domanda di cui al comma 4, che le aree stesse, per accertate necessità tecniche e di tutela e conservazione faunistico-ambientale, e comunque per una percentuale non superiore al 10 per cento dell'estensione dell'azienda faunistico-venatoria, siano coattivamente incluse nell'azienda, salva corresponsione di una indennità. La provincia, sentito il proprietario dell'area interessata, qualora ne ricorrano i presupposti e con specifica

garantire la coerenza con gli obiettivi di conservazione e di continuità della Rete Ecologica Regionale e del sistema di rete Natura 2000. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. Per le restanti specie, si applica quanto disposto dal calendario venatorio regionale. In ogni caso, nelle aziende faunistico - venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

motivazione, dispone l'inclusione coattiva con il provvedimento di autorizzazione all'istituzione dell'azienda, e determina contestualmente l'indennità annuale da corrispondere al medesimo, sulla base delle seguenti misure, da aggiornare annualmente secondo i dati ISTAT:

- a) euro 51,65 per ettaro di terreno ad incolto, mareschi, a pascolo e a bosco ceduo o a fustaia;
- b) euro 77,47 per ettaro di terreno a seminativi, a prati permanenti asciutti o irrigui e ad altre colture specializzate;
- c) euro 103,29 per ettaro di terreno a vivaio, ad ortaggi e a colture floricole.

**2.** Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

- a) essere situate nei terreni di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88 CEE, e successive modificazioni.

**3.** Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono esser autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

**4.** La domanda di concessione per la realizzazione delle aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari, affittuari o conduttori dei fondi rustici interessati alla



**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>costituzione delle aziende stesse.</p> <p><b>5.</b> La giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.</p> <p><b>6.</b> L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al presente articolo è consentito, nel rispetto delle norme della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all'art. 35, comma 1, e dei limiti di prelievo per la selvaggina stanziale.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 39.</b> <b>Allevamenti.</b></p> <p><b>1.</b> Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.</p> <p><b>2.</b> Il titolare di un'impresa agricola autorizzata è tenuto a dare comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.39 (Modifiche all'art. 39 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 39, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>1.</b> Dopo le parole "di ripopolamento," sono inserite le seguenti parole "di richiami vivi,".</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>(Modifiche all'art.39 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26/93, dopo le parole "di ripopolamento," sono aggiunte le parole "di richiami vivi,".</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 40.</b> <b>Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani.</b></p> <p><b>1.</b> Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92, riprodotti nell'allegato C alla presente legge.</p> <p><b>2.</b> La regione, nella predisposizione del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.40 (Modifiche all'art. 40 della L.r. 26/93)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <b>(Modifiche all'art.40 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 40 della legge regionale 26/96 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>calendario venatorio regionale, in relazione alle specie di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, della legge 157/92.</p> <p><b>3.</b> E' sempre vietato abbattere o catturare:</p> <p>a) le femmine del fagiano di monte;</p> <p>b) i tetraonidi e la coturnice delle Alpi, al di fuori della zona Alpi;</p> <p><b>4.</b> Previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, la giunta regionale può modificare i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali ed alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno. La modifica é concessa alle province che hanno approvato il proprio piano faunistico venatorio.</p> <p><b>5.</b> La Giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale e le disposizioni relative all'annata venatoria.</p> <p><b>6.</b> Il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso.</p> <p><b>7.</b> La caccia nel territorio della zona Alpi e zona appenninica è disciplinata dalle particolari disposizioni previste dall'art. 27, commi 4, 5 e 6.</p>	<p>1. All'art. 40, comma 5 della L.r. 26/93, il comma 5 viene abrogato:</p> <p><b>5.</b> Abrogato.</p>	<p>a) il comma 5 è abrogato;</p>
--	--	----------------------------------

<p>8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la provincia, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplina diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia.</p> <p>9. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad</p>	<p>2. All'art. 40, comma 8 della L.r. 26/93, il comma 8 viene sostituito dal seguente: 8. Fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, viste le tradizioni e consuetudini locali, la caccia da appostamento alla fauna migratoria è consentita per cinque giorni settimanali nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. La Giunta regionale può sospendere o ridurre l'integrazione delle due giornate limitatamente alla stagione venatoria in cui sia stato accertato, per tramite il parere dell'ISPRA, in modo acclarato uno sfavorevole stato di conservazione della fauna migratoria.</p> <p>3. All'art. 40, della L.r. 26/93, dopo il comma 8 viene aggiunto il seguente comma 8 bis: 8 bis. Le province possono emanare disposizioni limitative per l'esercizio della caccia ai fini della conservazione di alcune specie di fauna selvatica stanziale e della protezione delle produzioni agricole.</p> <p>4. All'art. 40, comma 9 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche: 9. Il periodo "La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il</p>	<p>b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, viste le tradizioni e consuetudini locali, la caccia da appostamento alla fauna migratoria è consentita per cinque giorni settimanali nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. La Giunta regionale può sospendere o ridurre l'integrazione delle due giornate limitatamente alla stagione venatoria in cui sia stato accertato, per tramite il parere dell'ISPRA, in modo acclarato uno sfavorevole stato di conservazione della fauna migratoria.";</p> <p>c) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia agli anatidi</p>
--	--	---

TESTO VIGENTE

PDL N. 48

PDL n. 93

<p>un'ora dopo il tramonto.</p> <p><b>10.</b> Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.</p> <p><b>11.</b> La caccia agli ungulati si svolge sulla base di preventivi piani di abbattimento e può protrarsi sino alla seconda domenica di dicembre; la caccia al cinghiale può essere praticata fino al 31 gennaio.</p> <p><b>12.</b> [L'attività di allenamento e di</p>	<p>tramonto.” viene sostituito dal seguente periodo “La caccia agli anatidi e la caccia di selezione agli ungulati sono consentite fino ad un ora dopo il tramonto.</p> <p>5. All'art. 40, comma 11 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>11.</b> Le parole “alla seconda domenica di dicembre” sono sostituite dalle seguenti parole “al 31 gennaio;”. Alla fine del comma le parole “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti parole “10 febbraio.”</p> <p>6. All'art. 40, comma 12 della L.r. 26/93, sono</p>	<p>e la caccia di selezione agli ungulati sono consentite fino ad un'ora dopo il tramonto.”;</p> <p>d) il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. La caccia agli ungulati si svolge sulla base di preventivi piani di abbattimento e può protrarsi sino al 31 gennaio; la caccia al cinghiale può essere praticata fino al 10 febbraio. <b>Per il recupero degli ungulati feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall' Enci, sulla base di specifiche disposizioni emanate dalla Provincia che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori dagli orari e dal periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio .Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.”</b></p> <p>e) il comma 12 è sostituito dal seguente: “12.</p>
---	--	--

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.]<sup>2</sup></p> <p>13. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, non può usufruire di più di cinquantacinque giornate complessive di caccia nella stagione venatoria.</p>	<p>apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>12.</b> All'inizio del comma le parole "Nei trenta giorni antecedenti la apertura generale della stagione venatoria le province disciplinano" sono sostituite dalle seguenti parole "Le province disciplinano dal primo di agosto".</p> <p>7. All'art. 40, comma 13 della L.r. 26/93, il comma 13 viene abrogato:</p> <p><b>13.</b> Abrogato.</p>	<p>Le province disciplinano dal primo di agosto l'allenamento e l'addestramento dei cani, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì."</p> <p>f) il comma <del>12</del> 13 è abrogato.</p>
<p><b>Art. 41.</b> <b>Controllo della fauna selvatica.</b></p> <p><b>1.</b> Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p><b>2.</b> Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per</p>	<p><b>Art.41 (Modifiche all'art. 41 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 41, comma 3 della L.r. 26/93, il comma 3 viene sostituito dal seguente:</p>	<p><b>Art. 33</b> <b>(Modifiche all'art.41 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 41 della legge regionale 26/96 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>

<sup>2</sup> Il comma, sostituito dalla l.r. 15/2012, è stato dichiarato illegittimo con sentenza 193/2003. Il comma previgente così disponeva: "Nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria le province disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì".

la tutela delle produzioni zoo - agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia.

3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'istituto o l'osservatorio verifichino l'inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie, nonché degli operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.

4. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno di centri urbani, lo stesso è attuato su conforme parere dell'ufficiale sanitario competente, dal comune interessato, d'intesa

3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'osservatorio verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse, nonché dalle guardie forestali, dalle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie ed agricole, dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dalle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie, con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'osservatorio verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse, nonché dalle guardie forestali, dalle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie ed agricole, dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dalle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie, con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.”;

<p>con la provincia.</p> <p>5. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali e agricole <b>maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali</b>, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.</p> <p>6. Nel caso in cui le province intendano adottare il regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409 CEE, sono tenute a fare riferimento alle condizioni specificate dallo stesso articolo con la menzione, tra l'altro, delle specie che formano oggetto della deroga, dei mezzi, degli impianti e dei modi di cattura o di prelievo autorizzati, delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga stessa può esser attuata e dei controlli che saranno effettuati, previo parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica.</p>	<p>2. All'art. 41, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>5. Dopo le parole "dalle guardie venatorie dipendenti delle province stesse," sono inserite le seguenti parole "nonché dalle guardie forestali, dalle guardie venatorie, <b>dalle</b> associazioni venatorie ed agricole, dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dalle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie,".</p> <p>3. All'art. 41, comma 6 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>6. Alla fine del comma le parole "dell'istituto nazionale della fauna selvatica." Sono sostituite dalle seguenti parole "dell'I.S.P.R.A. o dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 9."</p>	<p>b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, <b>anche</b> su proposta delle organizzazioni professionali e agricole, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse, nonché dalle guardie forestali, dalle guardie venatorie <b>volontarie delle</b> associazioni venatorie ed agricole, dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dalle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie, con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.";</p> <p>c) al comma 6 le parole: "dell'istituto nazionale della fauna selvatica" sono sostituite dalle parole: " dell'ISPRA o dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 9."</p>
---	--	---

<p><b>Art. 42.</b> <b>Ripopolamenti.</b></p> <p><b>1.</b> Le attività di cattura e di ripopolamento sono disposte dalle province e tendono alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.</p> <p><b>2.</b> L'introduzione o l'immissione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, è effettuata dalle province, nonché, previa autorizzazione della provincia competente, dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia e dalle associazioni venatorie, in qualunque periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 157/1992, esclusivamente nei territori e negli istituti di cui all'art. 14, comma 3, della presente legge; in caso di fauna selvatica viva proveniente dall'estero, l'introduzione o l'immissione della stessa è effettuata al solo scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.</p> <p><b>3.</b> Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, anche se muniti di certificato sanitario all'origine, sono sottoposti al controllo sanitario a cura dell'ufficiale sanitario competente il quale rilascia la relativa</p>	<p><b>Art.42 (Modifiche all'art. 42 della L.r. 26/93)</b></p>	
--	---	--



<p>autorizzazione. Per i capi provenienti da allevamenti della Regione Lombardia è sufficiente il certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal servizio veterinario di provenienza.</p> <p>4. E' vietato su tutto il territorio regionale l'immissione del cinghiale.</p>	<p>1. All'art. 42, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene sostituito dal seguente:</p> <p><b>4.</b> Su tutto il territorio regionale è vietata l'immissione del cinghiale e della minilepre</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 43.</b> <b>Divieti.</b></p> <p><b>1.</b> A norma dell'art. 21 della legge n. 157/92, è vietato a chiunque:</p> <p>a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;</p> <p>b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991 n. 394, la regione adegua la propria legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.43 (Modifiche all'art. 43 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 43, comma 1 lettera b) della L.r. 26/93, il comma 1 lettera b) viene sostituito dal seguente :</p> <p><b>I. b)</b> L'esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> <b>(Modifiche all'art.43 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. L'articolo 43 della legge regionale 26/93 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A norma dell'art. 21 della legge n. 157/92, è vietato a chiunque:</p> <p>a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;</p> <p>b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;</p>

TESTO VIGENTE

PDL N. 48

PDL n. 93

<p>c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;</p> <p>d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;</p> <p>e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e <del>stabiliti</del> stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, quelle agro-silvo-pastorali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico;</p> <p>f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la</p>	<p>2. All'art. 43, comma 1 lettera c) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p><i>I. c)</i> Le parole "il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti parole "l'osservatorio regionale di cui all'art. 9,".</p>	<p>c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito l'osservatorio regionale di cui all'art. 9, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;</p> <p>d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;</p> <p>e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, quelle agro-silvo-pastorali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico ;</p> <p>f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in</p>
--	--	---

<p>gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate a destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;</p> <p>g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio delle leggi nazionali e dalle disposizioni della presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade e ferrovie, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall'appostamento fisso di caccia va effettuato comunque con il fucile scarico;</p>	<p>3. All'art. 43, comma 1 lettera g) della L.r. 26/93, il comma 1 lettera g) viene sostituito dal seguente :</p> <p><b>I. g)</b> il trasporto a bordo di veicoli di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.</p> <p><b>gII)</b> Il porto di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria. Tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade, ferrovie e delle fasce di rispetto da cascinali, edifici rurali e civili, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall'appostamento fisso di</p>	<p>caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;</p> <p>g) il trasporto a bordo di veicoli di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.</p> <p>h) il porto di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria. Tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade, ferrovie e delle fasce di rispetto da cascinali, edifici rurali e civili, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall'appostamento fisso di caccia va effettuato comunque con il fucile scarico;</p>
--	--	---

TESTO VIGENTE

PDL N. 48

PDL n. 93

<p>h) cacciare a <b>rastrelli</b> in più di tre persone, ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;</p> <p>i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;</p> <p>l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine agricole in funzione;</p> <p>m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, e nei territori delle comunità montane e su terreni pregiudicati da incendi per un minimo di due anni;</p> <p>n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;</p>	<p>caccia va effettuato comunque con il fucile scarico;</p> <p>4. All'art. 43, comma 1 lettera i) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche : <b>I. i)</b> Alla fine del comma dopo le parole “da natanti” sono aggiunte se seguenti parole “a motore.”</p> <p>5. All'art. 43, comma 1 lettera m) della L.r. 26/93, il comma 1 lettera m) viene sostituito dal seguente: <b>I. m)</b> Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che da appostamento per la caccia agli acquatici, da appostamento fisso per la caccia ai turdidi e in forma vagante agli ungulati, alla pernice bianca e al gallo forcello solo nella zona faunistica delle alpi e agli ungulati in zona appenninica e al cinghiale nei territori delle comunità montane; cacciare su terreni pregiudicati da incendio per un minimo di due anni.</p> <p>5. All'art. 43, comma 1 lettera n) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche : <b>I. n)</b> Alla fine del comma le parole “su terreni allagati da piene di fiume” sono sostituite dalle seguenti parole “cacciare la selvaggina stanziale su terreni allagati da</p>	<p>i) cacciare a <b>rastrello</b> in più di tre persone, ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;</p> <p>l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti a motore;</p> <p>m) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine agricole in funzione;</p> <p>n) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che da appostamento per la caccia agli acquatici, da appostamento fisso per la caccia ai turdidi e in forma vagante agli ungulati, alla pernice bianca e al gallo forcello solo nella zona faunistica delle alpi e agli ungulati in zona appenninica e al cinghiale nei territori delle comunità montane; cacciare su terreni pregiudicati da incendio per un minimo di due anni;</p> <p>o) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e cacciare la selvaggina stanziale su terreni allagati da piene di fiume;</p>
---	---	---

<p>o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché , in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso ventiquattro ore successive alla competente provincia;</p> <p>p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'art. 26;</p> <p>q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;</p> <p>r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico e elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;</p> <p>s) cacciare negli specchi d' acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;</p> <p>t) commerciare fauna selvatica morta non</p>	<p>piene di fiume.”</p>	<p>p) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente provincia;</p> <p>q) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'art. 26;</p> <p>r) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;</p> <p>s) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;</p> <p>t) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;</p> <p>u) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e</p>
--	-------------------------	---

<p>proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;</p> <p>u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;</p> <p>v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;</p> <p>z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;</p> <p>aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7;</p> <p>bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>); pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>); pernice di Sardegna (<i>Alectoris barbara</i>); starna (<i>Perdix perdix</i>); fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>); colombaccio (<i>Columba palumbus</i>);</p> <p>cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;</p> <p>dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della</p>		<p>manifestazioni a carattere gastronomico;</p> <p>v) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;</p> <p>z) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;</p> <p>aa) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;</p> <p>bb) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7;</p> <p>cc) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>); pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>); pernice di Sardegna (<i>Alectoris barbara</i>); starna (<i>Perdix perdix</i>); fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>); colombaccio (<i>Columba palumbus</i>);</p> <p>dd) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;</p> <p>ee) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici</p>
---	--	--

<p>legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;</p> <p>ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;</p> <p>ff) l'uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della provincia di vietarne l'uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia;</p> <p>gg) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso.</p> <p><b>2. E' altresì vietato:</b></p> <p>a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;</p> <p>b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;</p> <p>c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati alla provincia competente;</p>		<p>ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;</p> <p>ff) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;</p> <p>gg) l'uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della provincia di vietarne l'uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia;</p> <p>hh) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso”;</p>
--	--	---

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l'esclusione dei cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all'anagrafe canina il cui allenamento o addestramento viene disciplinato con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto;</p> <p>e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla provincia a uccelli selvatici durante la cova o l'allevamento dei piccoli nati.</p> <p><b>3.</b> La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta delle province, sentito l'INFS, e esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori.</p> <p><b>4.</b> Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di sei cani durante l'esercizio venatorio, fatta eccezione per chi pratica la caccia al cinghiale, ove tale limite sarà determinato dalla provincia competente e comunque non potrà essere superiore a 18 cani.</p> <p><b>5.</b> Fermi restando i divieti di cui all'art. 5, comma 9 e all'art. 21, comma 1, lettere bb), cc) ed ee) della legge 157/1992, è consentita la consumazione anche in pubblico esercizio di fauna selvatica legittimamente abbattuta</p>	<p>6. All'art. 43, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p><b>3.</b> Le seguenti parole “, sentito l'INFS;” sono soppresse.</p>	<p>b) al comma 3 le parole “sentito l'INFS” sono abrogate.</p>
--	---	--



**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>appartenente alle specie cacciabili.</p> <p><b>5 bis.</b> L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.</p> <p><b>5 ter.</b> Sono recepite le disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete Natura 2000, e in particolare i divieti e gli obblighi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera i), all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a j) e all'articolo 6, commi 8, 12 e 13.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 44.</b></p> <p><b><i>Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.</i></b></p> <p><b>1.</b> Ai fini di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, della legge n. 157/92, ciascuna provincia nomina una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici.</p> <p><b>2.</b> La provincia stabilisce le modalità per lo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.44 (Modifiche all'art. 44 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 44, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p><b>1.</b> Alla fine del comma viene aggiunto il seguente periodo "Sono ammessi all'esame i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che compiano nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Modifiche all'art.44 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 44 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Sono ammessi all'esame i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che lo compiano nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione all'esame di abilitazione.";</p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) legislazione venatoria;</li><li>b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;</li><li>c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;</li><li>d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;</li><li>e) norme di pronto soccorso.</li></ul> <p><b>3.</b> L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.</p> <p><b>4.</b> Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.</p> <p><b>5.</b> Gli esami sulle precitate materie si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una prova orale in conformità delle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale, fermo restando che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la preparazione e l'esame si effettuano su programma approvato dalla giunta regionale;</li><li>b) ogni candidato è tenuto a versare alla provincia quale rimborso spese di esame un importo fissato dalla giunta regionale in misura superiore al cinquanta per cento della tassa</li></ul>	<p>all'esame di abilitazione.”</p> <p><b>2.</b> All'art. 44, comma 4 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p><b>4.</b> La parola “sostenere” viene sostituita dalla seguente parola “ripetere”.</p>	<p>b) al comma 4 la parola “sostenere” è sostituita dalla parola “ripetere”;</p>
--	---	--

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

regionale per l'abilitazione venatoria, comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione.

**6.** L'abilitazione venatoria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

**7.** Le province organizzano, anche avvalendosi della commissione di cui al comma 11, corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e provvedono all'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute.

**8.** Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell' art. 50.

**9.** Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

**10.** La durata in carica della commissione di cui al comma 1 corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale.

**3.** All'art. 44, comma 7 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :

**7.** All'inizio del comma le parole "Le province organizzano, anche avvalendosi della commissione di cui al comma 11," sono sostituite dalle seguenti parole "Le province, organizzano anche avvalendosi delle associazioni venatorie e/o della commissione di cui al comma 11,".

c) al comma 7 dopo le parole "al comma 11" sono aggiunte le parole "e delle associazioni venatorie".

**11.** Ogni commissione è composta:  
a) da un funzionario provinciale esperto in problemi faunistico-venatori, che la presiede, designato dal presidente della provincia;  
b) da cinque membri effettivi nominati dal presidente della provincia, esperti nella materia indicata al precedente comma 2, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché di altrettanti supplenti;  
c) da un dipendente della provincia con funzioni di segretario.

**12.** Per il colloquio previsto dall'art. 27 comma 11, le province possono nominare un membro effettivo e uno supplente esperto in gestione faunistica della zona Alpi e della zona appenninica.

**13.** Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla provincia ove risiede il candidato, deve essere allegato il certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

**14.** Non possono essere membri della commissione provinciale di cui al comma 1 i consiglieri provinciali in carica della provincia

4. All'art. 44, della L.r. 26/93, dopo il comma 13 viene aggiunto il seguente comma 13 bis:

**13. bis.** Le province **devono istituire** un'apposita commissione tecnica per la valutazione all'idoneità alla caccia di selezione, alla caccia collettiva al cinghiale, nonché per l'iscrizione all'albo degli accompagnatori per la caccia di selezione agli ungulati.

d) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

“13 bis. Le province **istituiscono entro il 31 dicembre 2014** un'apposita commissione tecnica per la valutazione dell'idoneità alla caccia di selezione, alla caccia collettiva al cinghiale, nonché per l'iscrizione all'albo degli accompagnatori per la caccia di selezione agli ungulati.”

<p>stessa.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 45.</b> <b><i>Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.</i></b></p> <p><b>1.</b> La regione per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/92, istituisce la tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 44, soggetta a rinnovo annuale.</p> <p><b>2.</b> La tassa di cui al comma 1 è fissata <b>per il 1994</b> nella misura del cinquanta per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.</p> <p><b>3.</b> Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, <b>a decorrere dal 1994</b>, su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Lombardia, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.</p> <p><b>4.</b> Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.45 (Modifiche all'art. 45 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 45, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>2. Le parole "per il 1994" sono soppresse.</b></p> <p>2. All'art. 45, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>3. Le parole " , a decorrere dal 1994," sono soppresse.</b></p>	

**5.** La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

**6.** Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

**7.** La tassa di concessione regionale non è dovuta:

a) qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno;

b) qualora durante l'anno si eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

**8.** La tassa di concessione regionale deve essere rimborsata:

a) nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

b) (abrogata)

**9.** I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione ambientale presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 46.</b> <b>Tasse di concessione regionale.</b></p> <p><b>1.</b> Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tasse di concessione regionale da versare secondo le modalità e nella misura prevista alle corrispondenti voci della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.</p> <p><b>1 bis.</b> L'importo della tassa di concessione regionale per gli appostamenti fissi è ridotto del 50 per cento per i titolari ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap fisici che comportino la riduzione di oltre il 30 per cento della capacità motoria</p> <p><b>2.</b> I relativi introiti sono destinati alle province.</p> <p><b>3.</b> Le aziende agri-turistico venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie situate in territori non montani.</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Art. 47.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria.</i></b></p> <p>1. L'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico:</p> <p>a) delle province, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina; le stesse faranno fronte ai danni con la dotazione finanziaria del bilancio regionale riguardante le spese per le funzioni trasferite in materia di caccia;</p> <p>b) degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi, per i danni provocati da fauna selvatica e domestica inselvatichita. I danni, che devono essere denunciati entro otto giorni dall'avvenimento, sono quantificati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati, individuati dalle province di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Le risorse sono reperite nell'ambito della dotazione finanziaria del bilancio regionale assegnata alle province per le spese relative alle funzioni trasferite in materia di caccia e sono ripartite dalle stesse in base alle effettive esigenze dei singoli ambiti territoriali o dei comprensori</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.47 (Modifiche all'art. 47 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 47, comma 1 lettera a) della L.r. 26/93, il comma 1 lettera a) viene sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>I. a) delle province, qualora siano provocati nei territori a gestione programmata della caccia, nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina;</b></p> <p>2. All'art. 47, comma 1 lettera b) della L.r. 26/93, il comma 1 lettera b) viene sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>I. b) degli enti gestori delle aree naturali protette e di qualsiasi altra area in cui venga vietato l'esercizio venatorio sui territori di rispettiva competenza,</b></p>	
--	--	--



alpini di competenza; gli stessi sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento dei danni quantificati e liquidati, tramite le quote versate dai singoli soci;

c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli artt. 19 e 38 della presente legge, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all'art. 37 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile di cui all'art. 21 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi.

3. All'art. 47 della L.r. 26/93, dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma 1 bis:

***1.bis.)*** I danni, che devono essere denunciati entro otto giorni dall'avvenimento, sono quantificati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati, individuati dalle provincie di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Le risorse sono reperite nell'ambito della dotazione finanziaria del bilancio regionale assegnata alle provincie per le spese relative alle funzioni trasferite in materia di caccia e sono ripartite dalle stesse in base alle effettive esigenze .

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo (recinzioni, repellenti, ecc.) solo se preliminarmente concordate ed autorizzate dai comitati di gestione.

3. I nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti CEE debbono già prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Per tali impianti non sono ammesse richieste di indennizzo danni.

4. La provincia provvede alla gestione delle somme assegnate, sentito il Comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma del comma 2, dell'art. 26 della legge 157/92.

5. La provincia, nei limiti e con le modalità previste dal piano faunistico-venatorio provinciale, provvede alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni entro 180 giorni dalla presentazione della relativa domanda e provvede altresì alla liquidazione dei danni accertati entro e non oltre i termini previsti dal comma 3 dell'art. 26 della legge 157/92.

6. Le province, qualora accertino ripetuti fenomeni di consistente predazione dei frutti di vigneti e frutteti dovuti all'eccessiva

4. All'art. 47, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

2. Le parole "solo se preliminarmente concordate ed autorizzate dai comitati di gestione." sono sostituite dalle seguenti parole "che potranno essere realizzati anche con la compartecipazione finanziaria degli ATC e CA interessati qualora preliminarmente concordate ed autorizzate dai rispettivi comitati di gestione."

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>consistenza di una o più spece di fauna selvatica, attuano interventi di sfoltimento della popolazione faunistica interessata, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie.</p>	<p>5. All'art. 47, della L.r. 26/93, dopo il comma 6 viene aggiunto il seguente comma 7: <b>7. La Regione istituisce un apposito fondo per l'indennizzo dei danni provocati alle produzioni agricole, zootecniche allo stato brado e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica non cacciabile e domestica inselvaticata.</b></p>	
<p><b>Art. 48.</b> <b><i>Vigilanza venatoria.</i></b></p> <p><b>1.</b> La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle province.</p> <p><b>2.</b> Gli agenti di vigilanza devono essere dipendenti di ruolo delle province ed ai sensi della vigente legislazione statale hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 23, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 6 marzo 1986, n. 65.</p> <p><b>3.</b> Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti dalle province, esercitano l'attività di vigilanza venatoria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza</p>	<p><b>Art.48 (Modifiche all'art. 48 della L.r. 26/93)</b></p>	<p><b>Art. 36</b> <b>(Modifiche all'art.48 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 48 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>

licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farci ritorno.

**4.** Gli stessi agenti, oltre alle contestazioni di carattere penale, possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'art. 49 anche fuori dell'orario di servizio.

**5.** Esercitano altresì la vigilanza le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 19 giugno 1931, n. 773, e che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneità avanti una commissione nominata presso ciascuna provincia dal rispettivo presidente in conformità alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 4 della l. n. 157/92.

**6.** La vigilanza di cui al comma 1, è , altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

**7.** Le province hanno facoltà di richiedere a

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

termini di legge il riconoscimento della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

**8.** Gli agenti venatori dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano di norma nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza.

**9.** A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

**10.** Agli agenti di vigilanza di cui al comma 1, è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.

**11.** I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 5, sotto il controllo della regione.

**12.** I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 5.

TESTO VIGENTE

PDL N. 48

PDL n. 93

<p>13. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste.</p>	<p>1. All'art. 48, comma 13 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:  <b>13.</b> Alla fine del comma dopo le parole "agricole e ambientaliste" sono aggiunte le seguenti parole , ecologistiche e zoofile."</p> <p>2. All'art. 48 della L.r. 26/93 dopo il comma 13 viene aggiunto il seguente comma 14:  <b>14.</b> Tutti i soggetti preposti alla vigilanza venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni <b>devono essere riconoscibili attraverso idoneo contrassegno o distintivo di riconoscimento approvato dall'organo che ha rilasciato il decreto di nomina .</b></p>	<p>a) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole, ambientaliste, ecologiste e zoofile.";</p> <p>b) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 14: "14. Tutti i soggetti preposti alla vigilanza venatoria <b>di cui al presente articolo durante l'esercizio delle loro funzioni devono essere dotati di idonea divisa approvata dall'autorità competente. Le guardie venatorie volontarie, inoltre, devono essere munite di tesserino di riconoscimento visibilmente esposto ed esibire obbligatoriamente il decreto di nomina per consentire il loro riconoscimento al anche cacciatore controllato."</b></p>
<p><b>Art. 49.</b>  <b>Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.</b></p> <p>1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 48, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 22, comma 2, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché procedere al controllo delle armi, delle munizioni e del carniere.</p> <p>2. Nel caso di violazioni di cui all'art. 30 della legge n. 157/92 gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria</p>	<p><b>Art.49 (Modifiche all'art. 49 della L.r. 26/93)</b></p>	<p><b>Art. 37</b>  <b>(Modifiche all'art.49 della l.r. 26/93)</b></p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>procedono, a norma dell'art. 28 della stessa legge, al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi <b>autorizzati</b>. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b) c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.</p> <p><b>3.</b> Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto degli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, nel caso in cui si accerti che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo viene introitato dalla provincia medesima.</p> <p><b>4.</b> Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.</p>	<p>1. All'art. 49, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>2.</b> La parola "autorizzati" viene sostituita dalle seguenti parole "legalmente detenuti."</p>	<p>1. Al comma dell'articolo 49 della legge regionale 26/93, la parola "autorizzati" è sostituita dalle parole "legalmente detenuti".</p>
---	---	---

<p>5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.</p> <p>6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali, che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.</p> <p>7. Alle guardie zoofile dell'ente nazionale protezione animali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 3, della legge n. 157/92.</p>		
<p><b><i>Art. 50.</i></b> <b><i>Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché chiusura o sospensione dell'esercizio.</i></b></p> <p>1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall'art. 30 della legge n. 157/92.</p> <p>2. I provvedimenti, nonché le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio delle</p>		



**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>licenze di porto di fucile di caccia, nonché quelli relativi alla chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale, sono disposti a norma dell'art. 32 della legge n. 157/92.</p>		
<p><b>Art. 51.</b> <b><i>Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino.</i></b></p> <p><b>1.</b> Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 31, comma 1, della legge 157/1992, si applica la sanzione da euro 15,49 a euro 92,96 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che non siano già comprese nelle violazioni previste dall'art. 31; la medesima sanzione si applica per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.</p> <p><b>2.</b> Si applica la sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 92,96 per chi abbatte selvaggina migratoria consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall'art. 24. Per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l'intera stagione venatoria, o per chi addestra i propri cani in periodo di divieto o in zone non consentite, o per la mancata sorveglianza dei cani da caccia in luoghi in cui possano arrecare grave danno alla fauna selvatica, se recidivo, la sanzione è raddoppiata.</p>	<p><b>Art.51 (Modifiche all'art. 51 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'art. 51, comma 2 della L.r. 26/93, il comma 2 viene sostituito dal seguente:</p> <p><b>2.</b> Si applica la sanzione amministrativa da € 15,49 a € 92,96 per chi abbatte selvaggina migratoria consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall'art. 24. Per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali, o per chi addestra i propri cani in periodo di divieto o in zone non consentite, si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Se recidivo la sanzione è raddoppiata. Si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per a chi caccia nella zona di maggior tutela della zona faunistica delle alpi se in possesso del solo permesso per la</p>	<p><b>Art. 38</b> <b>(Modifiche all'art.51 della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'articolo 51 della legge regionale 26/93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Si applica la sanzione amministrativa da € 15,49 a € 92,96 per chi abbatte selvaggina migratoria consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall'art. 24. Per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali o per chi addestra i propri cani in periodo di divieto o in zone non consentite o se recidivo, la sanzione è raddoppiata.”</p>

<p>3. Si applicata la sanzione amministrativa di euro 25,82 per la mancata consegna, al termine della stagione venatoria, del tesserino venatorio.</p> <p>4. Si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso; se la violazione è commessa durante i periodi concessi ai sensi dell'art. 40, comma 4, la sanzione è raddoppiata ed è disposto dalla provincia il ritiro del tesserino fino ad un anno.</p> <p>5. Si applica la sanzione amministrativa da euro 206,58 a euro 619,75 per chi volontariamente procura disturbo all'esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all'allontanamento della selvaggina; se l'attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell'art. 48, la sanzione è raddoppiata.</p> <p>6. Il presidente della provincia provvede alla richiesta del risarcimento del danno arrecato alla fauna stanziale; i relativi introiti sono destinati ai rispettivi comitati di gestione.</p> <p>7. Le sanzioni accessorie sono quelle stabilite dall'art. 32 della legge 157/1992.</p> <p>8. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal</p>	<p>zona di minore tutela, per chi addestra il cane nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di rifugio e di ambientamento.</p>	
---	---	--

<p>presidente della provincia.</p>	<p>2. All'art. 51 della L.r. 26/93 dopo il comma 8 viene aggiunto il seguente comma 9: <b>9.</b> Si intende recidiva, ai fini degli aumenti delle sanzioni previste, la stessa violazione alle norme della presente legge ripetuta entro 3 anni dalla precedente infrazione.</p> <p>3. All'art. 51 della L.r. 26/93 dopo il comma 9 viene aggiunto il seguente comma 10: <b>10.</b> Avverso i provvedimenti delle provincie, degli ATC e CA adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico in proprio alla giunta regionale, entro i termini e le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199.</p>	<p>b) Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10:</p> <p>“9. Si intende recidiva, ai fini degli aumenti delle sanzioni previste, la stessa violazione alle norme della presente legge ripetuta entro 3 anni dalla precedente infrazione.</p> <p>10. Avverso i provvedimenti delle provincie, degli ATC e CA adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico in proprio alla giunta regionale, entro i termini e le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199.”.</p>
------------------------------------	--	---

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 52.</b></p> <p><b><i>Finanziamenti regionali e piani di riparto.</i></b></p> <p><b>1.</b> Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione provvede, sulla base delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia e nella misura individuata annualmente con legge finanziaria regionale, al finanziamento delle seguenti spese:</p> <p>a) contributi alle province per la predisposizione ed attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali e relativi interventi faunistico-venatori e di miglioramento ambientale di cui agli articoli 8, 10, 12, 14 e 15;</p> <p>b) contributi alle province per l'indennizzo dei danni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e b);</p> <p>c) concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 1, da ripartire in misura direttamente proporzionale alle autorizzazioni per appostamenti fissi;</p> <p>d) contributi alle province per attività di controllo e vigilanza dei centri privati di produzione nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui agli articoli 19 e 38, da ripartire sulla base delle corrispondenti tasse regionali;</p> <p>e) contributi regionali da versare alle province a norma dell'articolo 36;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 52 (Modifiche all'art. 52 della L.r. 26/93)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <b>(Modifiche all'art.52 della l.r. 26/93)</b></p>
--	--	--

f) interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per attività tecniche specifiche di ricerca sulla caccia di cui all'articolo 9 e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione, di cui agli articoli 8, 10 e 12.

**2.** La Regione determina annualmente, in sede di bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma 1, ripartendole nella misura del 90% per gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e del restante 10% per lo stanziamento di cui alla lettera f). Il riparto destinato a ciascuna provincia deve essere calcolato nella misura del 60% in base al numero dei cacciatori iscritti agli A.T.C. e C.A. di rispettiva competenza provinciale e per il restante 40% in base alla superficie di territorio utile alla caccia di ogni singola provincia.

**3.** I finanziamenti regionali per le spese relative alle funzioni trasferite alle province in materia di caccia, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono erogati con acconti annuali e conguagli stabiliti annualmente con deliberazione dalla Giunta regionale.

1. All'art. 52, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

**2.** Dopo le parole “destinati agli interventi di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti parole “che, in ogni caso, non possono essere inferiori all’ammontare delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell’esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia ,”.

1. Alla legge regionale 26/93 comma 2, dopo le parole “agli interventi di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “che, in ogni caso, non possono essere inferiori all’ammontare delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell’esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia,”.

**Art. 53.**

***Norma finanziaria.***

**1.** Per le finalità previste dalla presente legge di cui all'art. 52, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) è autorizzata per il 1993 la spesa di parte corrente di lire 2.799.238.400 e precisamente:

a) lire 1.100.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera a);

b) lire 500.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera b);

c) lire 400.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera c);

d) lire 100.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera d);

e) lire 499.238.400 per le attività di cui agli artt. 8 e 10;

f) lire 200.000.000 per le attività di cui all'art. 12.

**2.** E' altresì autorizzata, limitatamente al 1993, la spesa di lire 4.650.000.000 per la gestione dei piani provinciali già presentati ai sensi della l.r. n. 47/78 e successive modificazioni.

**3.** La somma di cui al precedente comma è ripartita tra le singole province per il venticinque per cento in relazione alle spese sostenute per la vigilanza, per il venticinque per cento per i ripopolamenti, per il venticinque per cento in ragione della loro importanza faunistica, per il quindici per cento in ragione del numero dei tesserini da esse rilasciati e per il dieci per cento in rapporto alla loro superficie agro-forestale.

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

**4.** Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi di cui al comma 1 e di cui all'art. 36, si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1994 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, comma 1, della l.r.31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

**5.** Al finanziamento dell'onere di lire 7.449.238.400 previsto dai precedenti commi 1 e 2 per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione per lire 4.650.000.000 della dotazione finanziaria di competenze di cassa del capitolo 3.2.6.1.762 "Contributi alle amministrazioni provinciali per la realizzazione dei progetti comprensoriali di intervento agro-faunistico venatorio", per lire 500.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.763 "Contributi alle amministrazioni provinciali per il risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina alle produzioni agricole", per lire 299.238.400 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.764 "Interventi regionali per iniziative e spese in campo venatorio e per la tutela ambientale nonché spese varie interessanti attività tecniche specifiche della caccia" e per lire 2.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al

capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

**6.** Agli oneri di cui all'art. 3 si provvede mediante impiego delle somme stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese".

**7.** In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

a) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I, sono istituiti i seguenti capitoli:

3.2.6.1.3660 "Contributi alle province per la predisposizione dei piani faunistico venatori e di miglioramento ambientale" con la dotazione finanziaria di competenza di cassa di lire 1.100.000.000;

3.2.6.1.3661 "Contributi alle province per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria" con la dotazione finanziaria di competenza di cassa di lire 500.000.000;

3.2.6.1.3662 "Contributi alle province per le spese di gestione di impianti di cattura" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 400.000.000;

3.2.6.1.3663 "Contributi alle province per la



**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26****TESTO VIGENTE****PDL N. 48****PDL n. 93**

<p>vigilanza e controllo sulle aziende faunistico-venatorie, sulle aziende agri-turistico-venatorie e sui centri privati” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100.000.000;</p> <p>3.2.6.1.3664 “Spese per attività di ricerca, promozione della conoscenza della fauna per l’istituzione e la gestione delle stazioni ornitologiche” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 499.238.400;</p> <p>3.2.6.1.3665 “Spese per la predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200.000.000;</p> <p>3.2.6.1.3666 “Contributo alle province per la gestione dei piani già presentati ai sensi della l.r. n. 47/78” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.650.000.000;</p> <p>b) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I è istituito per memoria il seguente capitolo:</p> <p>3.2.6.1.3667 “Fondo regionale da ripartire tramite le province per la concessione di contributi a proprietari o conduttori agricoli per l’utilizzazione dei terreni destinati alla caccia programmata”.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 54.</b> <b><i>Norme transitorie.</i></b></p> <p><b>1.</b> Fino all’emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge e in quanto compatibili con la stessa, restano in vigore i regolamenti regionali:</p> <p>a) 23 novembre 1979, n. 2, riguardante gli allevamenti a scopo amatoriale ed alimentare;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 54 (Modifiche all’art. 54 della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. L’art. 54 viene interamente abrogato.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40 (Abrogazioni)</b></p> <p>1. L’articolo 54 della legge regionale 26/93 è abrogato.</p>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

b) 10 giugno 1980, n. 2, per la disciplina e la gestione della caccia in zona Alpi;

c) 31 luglio 1989, n. 2, per la gestione delle aziende faunistiche, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38 comma 1, lett. a);

d) 26 agosto 1989, n. 3, disciplinante le zone per l'allenamento dei cani e per le gare cinofile.

**2.** Le aziende agro-venatorie previste dall'art. 18 della l.r.47/78 e successive modificazioni scadono il 31 gennaio 1994 e sino a tale data sono disciplinate dal regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4; tali aziende possono essere trasformate dalla giunta regionale, su richiesta del concessionario, in aziende agro-turistiche-venatorie.

**3.** Su richiesta del concessionario, da presentarsi entro il 31 gennaio 1994, la giunta regionale può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 lettera c), in aziende agriturismo-venatorie esclusivamente a favore dei soggetti di cui all'art. 38, comma 4.

**4.** Le aree a gestione sociale della caccia istituite ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 47/78 e successive modificazioni restano in vigore sino al 31 gennaio 1994.

**5.** Le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione, già istituite dalla giunta regionale, restano in vigore, salvo diversa destinazione del relativo territorio disposta nei piani provinciali di cui agli artt. 14 e 55, comma 2.

<p><b>Art. 55.</b> <b><i>Norme di prima attuazione.</i></b></p> <p><b>1.</b> In sede di prima attuazione della presente legge la giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, delibera gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico-venatorio provinciali di cui all'art. 14, comma 1; entro i successivi sessanta giorni le province presentano i piani alla giunta regionale.</p> <p><b>2.</b> Le province che abbiano già presentato alla regione i piani faunistico-venatori a norma della l.r. n. 47/78, come modificata dalla l.r. n. 41/88, possono, entro lo stesso termine di cui al comma 1, limitarsi ad adeguare o integrare i piani predetti.</p> <p><b>3.</b> La giunta regionale approva i piani entro sessanta giorni dal ricevimento.</p> <p><b>4.</b> Qualora la provincia non presenti il piano entro il termine di cui al comma 1, né vi provveda, a seguito di diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, la giunta regionale provvede in via sostitutiva.</p>		
<p><b>Art. 56.</b> <b><i>Delega all'assessore regionale competente.</i></b></p> <p><b>1.</b> I provvedimenti che, a norma della presente legge, sono di competenza del presidente della giunta regionale sono assunti dall'assessore competente, se delegato.</p>		



<p><b>Allegato “A” (articolo 4)</b> Specie protette di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 157/92. OMISSIS</p>		
<p><b>Allegato “B” (articolo 25)</b> Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bergamo n. 5.601</li> <li>- Brescia n. 10.485</li> <li>- Como n. 1.995</li> <li>- Cremona n. 283</li> <li>- Mantova n. 1.183</li> <li>- Milano n. 240</li> <li>- Pavia n. 455</li> <li>- Sondrio n. 73</li> <li>- Varese n. 625</li> </ul>	<p><b>Modifiche all'allegato “B” (articolo 25 ) della L.r. 26/93)</b> 1. L'allegato “B” (Articolo 25) L.r. 26/93 viene sostituito con il seguente : <b>Allegato “B” (Articolo 25):</b> <b>Appostamenti fissi autorizzabili per ogni provincia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bergamo n. 5.601</li> <li>- Brescia n. 10.485</li> <li>- Como n. 1.000</li> <li>- Cremona n. 283</li> <li>- Lecco n. 995</li> </ul>	<p><b>Art. 41</b> <b>(Modifiche all'allegato “B” della l.r. 26/93)</b> 1.L'allegato “B” (articolo 25) è sostituito dal seguente: “Appostamenti fissi autorizzabili per ogni provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bergamo n. 5.601</li> <li>- Brescia n. 10.485</li> <li>- Como n. 1.000</li> <li>- Cremona n. 283</li> <li>- Lecco n. 995</li> <li>- Lodi n. 60</li> </ul>

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>I dati numerici concernenti le province dei Bergamo, Como e Milano comprendono anche gli appostamenti fissi situati nel territorio delle costituende province di Lecco e di Lodi.</p>	<p><b>- Lodi n. 60</b>  <b>- Mantova n. 1.183</b>  <b>- Milano n. 92</b>  <b>- Monza-Brianza n. 88</b>  <b>- Pavia n. 455</b>  <b>- Sondrio n. 73</b>  <b>- Varese n. 625</b></p>	<p>- Mantova n. 1.183          - Milano n. 92          - Monza-Brianza n. 88          - Pavia n. 455          - Sondrio n. 73          - Varese n. 625”</p>
<p><b>Allegato “C” (Articolo 40)</b>          Specie periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92.          a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>); tortora (<i>Streptopelia turtur</i>); merlo (<i>Turdus merula</i>); passero (<i>Passer italiae</i>); passera mattugia (<i>Passer montanus</i>); passera oltremontana (<i>Passer domesticus</i>); allodola (<i>Alauda arvensis</i>); colino della Virginia (<i>Colinus virginianus</i>); Starna (<i>Perdix perdix</i>); pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>); pernice sarda (<i>Alectoris barbara</i>); lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>); lepre sarda (<i>Lepus capensis</i>); coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>); minilepre (<i>Silvagus floricornis</i>);          b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (<i>Sturnus vulgaris</i>); cesena (<i>Turdus pilaris</i>); tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>); tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>); fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>); germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>); folaga (<i>Fulica atra</i>); gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>); alzavola (<i>Anas crecca</i>), canapiglia (<i>Anas strepera</i>); porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>);</p>	<p><b>Modifiche all'allegato “D” (articolo 7) “C” (Articolo 40) della L.r. 26/93</b>  <b>1. L'allegato “c” (Articolo 40) viene sostituito dal seguente allegato “c”:</b>  <b>Allegato “c”(art. 40). Specie e periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della L.r. n. 157/92: aggiornamento delle specie cacciabili in base alle nuove normative , a far data dalla'approvazione della presente legge di modifica.</b></p>	

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

<p>fischione (<i>Anas penepole</i>); codone (<i>Anas acuta</i>); marzaiola (<i>Anas querquedula</i>); mestolone (<i>Anas clypeata</i>); moriglione (<i>Aythya ferina</i>); moretta (<i>Aythya fuligula</i>); beccaccino (<i>gallinago gallinago</i>); colombaccio (<i>Columba palumbus</i>); frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>); fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>); peppola (fringilla montifringilla); combattente (<i>Philomachus pugnax</i>); beccaccia (<i>Scopolax rusticola</i>); taccola (<i>Corvus monedula</i>); Corvo (<i>Corvus frugilegus</i>); cornacchia nera (<i>Corvus corone</i>); pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>); pittima reale (<i>Limosa limosa</i>); cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>); ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>); gazza (<i>Pica pica</i>); volpe (<i>Vulpes vulpes</i>);</p> <p>c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (<i>Lagopus mutus</i>); fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>); francolino di monte (<i>Bonasa bonasia</i>); coturnice (<i>Alectoris graeca</i>); camoscio alpino (<i>Rupicapra rupicapra</i>); capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>), cervo (<i>Cervus elaphus</i>); daino (<i>Dama dama</i>); muflone (<i>Ovis musimon</i>), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (<i>Lepus timidus</i>);</p> <p>d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (<i>Sus scrofa</i>).</p>		
---	--	--

<p><b>ALLEGATO 'D' (Articolo 7)</b> <b>Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi:</b></p> <p>1. L'attività di prelievo e di cattura di uccelli vivi a fini di richiamo non è considerata esercizio di attività venatoria ed è esercitata in presenza delle condizioni di deroga previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, del parere dell'INFS, e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.</p> <p>2. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, non sussistendo altre condizioni alternative nella regione, è svolta da impianti della cui autorizzazione è titolare la provincia.</p> <p>3. L'istituto nazionale per la fauna selvatica stabilisce per gli impianti un congruo periodo di attività, nonché svolge compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi. La vigilanza sull'attività degli impianti è affidata agli agenti venatori della provincia.</p> <p>4. Le reti utilizzate dagli impianti sono fornite gratuitamente dalla provincia e devono essere restituite entro 5 giorni dalla fine della attività dell'impianto. Le singole province provvedono a stipulare convenzioni con i gestori degli impianti di cattura; tali convenzioni dovranno prevedere, in particolare, gli obblighi dei gestori dell'impianto, i compensi, le prescrizioni, le modalità di pagamento delle spese di gestione, le eventuali assicurazioni, i casi di revoca dell'autorizzazione, nonché il</p>	<p><b>Modifiche all'allegato "D" (articolo 7 ) della L.r. 26/93)</b></p> <p>1. All'allegato "D" comma 3 (Articolo 7) L.r. 26/93, il comma 3 viene sostituito dal seguente:</p> <p><b>3.</b> La Regione, sentite le province, stabilisce il numero degli impianti autorizzabili, il loro periodo di attività, il numero dei richiami vivi da catturare per singola specie e per ogni provincia in rapporto con le effettive esigenze dei cacciatori che praticano la caccia da appostamento. Le esigenze dei cacciatori sono determinate mediante censimenti con cadenza quinquennale. La vigilanza sull'attività degli impianti è affidata agli agenti venatori della provincia.</p>	<p><b>Art.42</b> <b>(Modifiche all'allegato "D" della l.r. 26/93)</b></p> <p>1. Il comma 3 dell'allegato "D" (Articolo7) della legge regionale 26/96 è sostituito dal seguente:</p> <p>"3. La Regione, sentite le Province, stabilisce il numero degli impianti autorizzabili, il loro periodo di attività, il numero dei richiami vivi da catturare per singola specie e per ogni provincia in rapporto con le effettive esigenze dei cacciatori che praticano la caccia da appostamento. Le esigenze dei cacciatori sono determinate mediante censimenti effettuati con cadenza quinquennale. La vigilanza sull'attività degli impianti è affidata agli agenti venatori della provincia."</p>
--	--	---



numero massimo complessivo di esemplari catturabili per singola specie, determinato dalla provincia per l'intero territorio provinciale e, su tale base, per singolo impianto, non superiore al rapporto annuale di tre capi per cacciatore da appostamento.

5. Gli impianti possono essere fissi o mobili, a reti verticali o orizzontali di tipo tramaglio o mist-netz; gli impianti fissi, costituiti da roccoli, bressane, copertoni o prodine, dovranno essere adeguatamente tabellati a cura della provincia. Tutti gli impianti di cattura, in fase di attività, non possono essere lasciati incustoditi; nel raggio di cento metri dagli impianti di cattura la caccia é vietata. Il gestore, durante il funzionamento dell'impianto, può ammettere la presenza di persone diverse dai collaboratori dichiarati, purché si limitino ad assistere passivamente alla attività di cattura.

6. Il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno entro ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse.

7. Ogni esemplare consentito e catturato deve essere immediatamente inanellato in modo inamovibile; la liberazione delle specie non catturabili deve avvenire alle reti per realizzare la selettività della cattura a posteriori, attuata in via principale dalle reti appositamente indicate secondo la maglia dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo la circolare del 22 novembre 1996, n. 31502 del MIRAAF (ora MIPA) e del 15 gennaio 1999, n. 81619 dello

2. All'allegato "D" comma 7 (Articolo 7) L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

7. Dopo le parole "Ogni esemplare consentito e catturato deve essere inanellato in modo inamovibile;" vengono inserite le seguenti parole " , con contrassegni forniti dalla provincia, nel locale adibito alle operazioni di annotazione sui registri di cui al comma successivo;".

stesso istituto nazionale per la fauna selvatica; il contrassegno inamovibile fornito dalla provincia deve essere apposto sul tarso degli uccelli. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati, dovranno essere liberati subito dopo aver trascritto i dati su specifica cartolina da spedire all'istituto nazionale per la fauna selvatica e all'osservatorio regionale.

8. Ogni esemplare catturato verrà messo, dopo l'estrazione dalla rete, in un sacchetto di tela o di stoffa o in altro contenitore e successivamente, su un registro contenente l'iscrizione completa del contrassegno, verrà trascritta la data e l'ora della cattura e la specie catturata; dovrà inoltre essere previsto un registro per segnalare gli esemplari marcati e ceduti, quelli marcati e trattenuti dall'impianto e quelli deceduti.

9. I richiami catturati dovranno essere custoditi in un locale adibito specificatamente allo scopo e mantenuto sempre in condizioni igieniche ottimali di temperatura, umidità ed areazione, con a disposizione acqua e cibo.

10. L'attività di cessione dei richiami é gratuita ed avviene o presso l'impianto di cattura o in centri di distribuzione individuati dalle province che determineranno altresì gli orari di apertura al pubblico e le modalità di fruizione. Ogni anno potranno essere ceduti e trascritti sull'apposito tesserino non più di due esemplari

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

per ogni singola specie per cacciatore, da appostamento fisso o temporaneo, fermo restando che la sostituzione del richiamo di cattura avverrà solo dietro presentazione del richiamo morto da sostituire.

11. Per la gestione di ogni singolo impianto, la provincia si avvale di un gestore, valutato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale gestore, sotto sua stretta responsabilità, può avvalersi di collaboratori, anche con funzioni ausiliarie.

12. Per il funzionamento di ogni impianto è consentito l'uso di non più di venti richiami vivi di cattura per ogni specie e di richiami di allevamento senza limitazione di numero; è consentito altresì l'uso dei mezzi previsti dalla presente legge.

13. Le reti utilizzabili per la cattura consentita dei richiami vivi al fine di realizzare la selettività delle catture devono avere una maglia non inferiore a 32 millimetri di lato per le reti verticali e una maglia non inferiore a 22 millimetri per le reti orizzontali.

14. L'eventuale cessazione dell'attività da parte di un impianto, nel corso dell'anno, dovrà essere comunicata tempestivamente alla provincia competente che provvederà a trasmettere la comunicazione all'istituto nazionale per la fauna selvatica.

15. Per tutte le violazioni alle prescrizioni di cui al presente allegato si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

**LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26**

**TESTO VIGENTE**

**PDL N. 48**

**PDL n. 93**

Si applica inoltre la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la sospensione nominale dell'autorizzazione da uno a due anni per chi vende uccelli di cattura in violazione dell'art. 5, comma 9, della legge 157/1992		
--	--	--